

<b><u>STATUTO VIGENTE</u></b>	<b><u>PROPOSTE DI MODIFICA</u></b>
	<b>CONSIGLIO FEDERALE E CONSULTA NAZIONALE 19 GIUGNO 2010</b>
<b><u>TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'</u></b>	<b><u>TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'</u></b>
<b>Art. 1 – Costituzione</b>	<b>Art. 1 – Costituzione</b>
1. La Federazione Italiana Canoa Kayak, di seguito denominata F.I.C.K. riunisce in un unico ente associativo le società, le associazioni, regolarmente affiliati, che praticano in Italia lo sport della canoa. La F.I.C.K. è Federazione Sportiva Nazionale e svolge la sua attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività ed in conformità alle vigenti normative, ad essa è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I.	1. La Federazione Italiana Canoa Kayak, di seguito denominata F.I.C.K. riunisce in un unico ente associativo le società, le associazioni, regolarmente affiliati, che praticano in Italia lo sport della canoa <b>e del kayak, di seguito definita solo come canoa</b> . La F.I.C.K. è Federazione Sportiva Nazionale e svolge la sua attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I., <b>dell' I.P.C. e del C.I.P.</b> anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività ed in conformità alle vigenti normative, ad essa è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I.
2. La F.I.C.K. è associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 18 Decreto Legislativo n. 242 del 23/07/99 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ordinamento federale è ispirato al principio di democrazia interna.	2. La F.I.C.K. è associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 18 Decreto Legislativo n. 242 del 23/07/99 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ordinamento federale è ispirato al principio di democrazia interna.
3. La F.I.C.K. persegue lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.	3. La F.I.C.K. persegue lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
4. La F.I.C.K. è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso l'International Canoe Federation (I.C.F.) e l'European Canoe Association (E.C.A.) e, di conseguenza, è l'unico rappresentante di tali Federazioni in Italia. La FICK svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'ICF e dell'ECA purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.	4. La F.I.C.K. è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso l'International Canoe Federation (I.C.F.) e l'European Canoe Association (E.C.A.) e, di conseguenza, è l'unico rappresentante di tali Federazioni in Italia. La FICK svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'ICF e dell'ECA purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, del CONI, <b>dell'I.C.P. e del C.I.P.</b>
5. <del>La F.I.C.K. promuove lo sviluppo e la propaganda delle seguenti discipline: velocità, maratona, slalom, discesa, polo e, compatibilmente con le sue strutture tecnico organizzative, tutte le altre discipline che per l'ICF siano riconducibili alla FICK.</del>	<b>spostato all'art. 2 comma c)</b>
	<b>5. La FICK aderisce incondizionatamente alle Nome Sportive Antidoping del CONI.</b>
	<b>6. La FICK ed i suoi tesserati si impegnano a sviluppare ogni iniziativa nel pieno rispetto dell'ambiente, sia in acque mosse che in acque piatte.</b>
<b>Art. 2 – Finalità</b>	<b>Art. 2 – Finalità</b>
1. Sono finalità della F.I.C.K.:	1. Sono finalità della F.I.C.K.:
a) l'incremento, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina nel territorio nazionale dello sport canoistico tra dilettanti, in tutte le sue forme e manifestazioni;	a) l'incremento, <b>la promozione</b> , l'organizzazione e la disciplina nel territorio nazionale dello sport <b>della canoa</b> tra dilettanti, in tutte le sue forme e manifestazioni;
b) lo sviluppo, l'organizzazione e la disciplina dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I. e dall'I.C.F.	b) lo sviluppo, l'organizzazione e la disciplina dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi ed alle <b>Paralimpiadi</b> , nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I., dall'I.C.F. dal <b>C.I.P. e dall'I.C.P.</b>
	<b>c) Lo sviluppo e la promozione delle seguenti discipline:</b>
	- canoa in acqua piatta, ovvero velocità e fondo;
	- canoa in acqua mosca, ovvero slalom e discesa;
	- canoa polo;
	- canoa marathon;

	- canoa per disabili, denominata "paracanoa" secondo le normative e le direttive del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e International Paralympic Committee (I.P.C.);
	- tutte le altre discipline che per l'FICK siano riconducibili all'ICF secondo le proprie strutture tecnico-organizzative;
	d) La formazione di una cultura sportiva finalizzata anche al rispetto dell'ambiente in ogni sua forma
<b>Art. 3 – Normative Federali</b>	<b>Art. 3 – Normative Federali</b>
1. L'attività della FICK è disciplinata:	1. L'attività della FICK è disciplinata:
a) dal presente Statuto emanato ai sensi dell'art.16 del Decreto Legislativo n.242 23/07/99 e successive modificazioni;	a) dal presente Statuto emanato ai sensi dell'art.16 del Decreto Legislativo n.242 23/07/99 e successive modificazioni;
b) dal Regolamento Federale;	<b>b) dal Regolamento Organico;</b>
c) dal Codice di Gara;	c) dal Codice di Gara;
d) dal Regolamento di Giustizia	d) dal Regolamento di Giustizia <b>Sportiva;</b>
e) dal Regolamento Federale di Lotta al Doping;	<b>e) Appendice alle Norme Sportive Antidoping;</b>
f) dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità	f) dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità
g) dal Regolamento degli Ufficiali di gara;	g) dal Regolamento degli Ufficiali di gara;
	<b>h) dal Regolamento del Comitato Sport per Tutti</b>
h) dalle normative di carattere generale emanate dal Consiglio Federale	i) dalle <b>circolari federali</b> emanate dal Consiglio Federale
2. Tutti i Regolamenti di cui al comma devono essere sottoposti alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.	<b>2. Il presente Statuto ed i Regolamenti riportati nel precedente comma, ad esclusione delle lett. f), h) ed i), devono essere sottoposti alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.</b>
<b>Art. 4 – Sede</b>	<b>Art. 4 – Sede</b>
1. La F.I.C.K. ha sede in Roma ed ha durata illimitata	1. La F.I.C.K. ha sede in Roma ed ha durata illimitata
<b><u>TITOLO II - AFFILIATI E TESSERATI</u></b>	<b><u>TITOLO II - AFFILIATI E TESSERATI</u></b>
<b>Art. 5 - Affiliazioni di società, associazioni.</b>	<b>Art. 5 - Affiliazioni di società, associazioni.</b>
1. Sono affiliati alla F.I.C.K. le società e le associazioni sportive dilettantistiche di seguito denominate affiliati, non aventi scopo di lucro, che svolgono attività sportiva	1. Sono affiliati alla F.I.C.K. le società e le associazioni sportive dilettantistiche di seguito denominate affiliati, non aventi scopo di lucro, che svolgono attività sportiva, <b>conformemente alle finalità della F.I.C.K. così come riportato all'art. 2 del presente Statuto e che hanno sede in Italia.</b>
2. Gli affiliati devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI o per delega di questo ultimo, dal Consiglio Federale della F.I.C.K. e devono essere retti da uno statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna, che sarà approvato da parte della Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa. Gli Statuti delle Società ed Associazioni devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione. Lo Statuto delle Società e delle Associazioni deve essere conforme a quanto disposto dall'art.90, L.289/02, così come modificato dalla L.128/04.	2. Gli affiliati devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI o per delega di questo ultimo, dal Consiglio Federale della F.I.C.K. e devono essere retti da uno statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna <b>ed ispirati al principio delle pari opportunità</b> , che sarà approvato da parte della Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa. Gli Statuti <b>degli Affiliati</b> devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione, <b>devono inoltre prevedere un collegio di Probiviri o Collegio Arbitrale.</b> Lo Statuto <b>degli Affiliati</b> deve essere conforme a quanto disposto dall'art.90, L.289/02, così come modificato dalla L.128/04 , <b>dal DL 136/04 e devono recepire i principi enunciati negli artt. 5 -15 e 16 del D.L.vo n. 15/2004.</b>
3. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche <del>dello Statuto.</del>	3. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche <b>degli statuti degli Affiliati.</b>

4. Qualora si dovesse scegliere il modello della società di capitale, gli statuti di tali società dovranno prevedere espressamente, a pena di irricevibilità della relativa domanda di affiliazione o riaffiliazione, l'assenza del fine di lucro e il totale reinvestimento degli utili nel perseguimento dell'attività sportiva.	4. Qualora si dovesse scegliere il modello della società di capitale, gli statuti di tali società dovranno prevedere espressamente, a pena di irricevibilità della relativa domanda di affiliazione o riaffiliazione, l'assenza del fine di lucro e il totale reinvestimento degli utili nel perseguimento <b>delle finalità analoghe a quelle di cui all'art. 2 del presente Statuto.</b>
5. In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera n) dello Statuto C.O.N.I. che si pronuncia previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.	5. In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera n) dello Statuto C.O.N.I. che si pronuncia previa acquisizione del parere della <b>Alta Corte di Giustizia Sportiva.</b>
<del>6. I Gruppi Sportivi, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla Federazione Italiana Canoa Kayak, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga al presente Statuto Federale purché nell'ambito della convenzione con il CONI – FF.AA. I componenti degli Organi Direttivi dei Gruppi Sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, possono essere tesserati dalla Federazione.</del>	
<del>7. La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FICK, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.</del>	<b>COMMI SPOSTATI ALL'ART. 11</b>
<del>8. La partecipazione dei Tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza degli atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante ovvero quando l'attività sportiva sia ritenuta formativa e di aggiornamento.</del>	
<b>Art. 6 - Doveri degli affiliati</b>	<b>Art. 6 - Doveri degli affiliati</b>
1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare lo Statuto e i regolamenti della F.I.C.K., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.	1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare lo Statuto e i regolamenti della F.I.C.K., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Sono tenuti, altresì, ad osservare i principi del dilettantismo.	2. Sono tenuti altresì, ad osservare i principi del dilettantismo <b>ed a svolgere l'attività canoistica anche nel rispetto dell'ambiente.</b>
3. Le Società ed Associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione della FICK gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.	3. <b>Gli Affiliati</b> sono tenute a mettere a disposizione della FICK gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.
	<b>4. Gli affiliati aderiscono incondizionatamente alle Nome Sportive Antidoping del CONI.</b>
<b>Art. 7 - Diritti degli affiliati</b>	<b>Art. 7 - Diritti degli affiliati</b>
1. Gli affiliati hanno diritto:	1. Gli affiliati hanno diritto:
a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;	a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
b) di partecipare alle gare di Campionati d'Italia, nazionali ed internazionali, regionali ed interregionali bandite con l'approvazione della F.I.C.K., nonché a gare internazionali approvate dall'I.C.F., Campionati e Coppe continentali, Campionati del Mondo ed Olimpiadi in conformità alle disposizioni federali;	b) di partecipare alle gare di Campionati d'Italia, nazionali ed internazionali, regionali ed interregionali bandite con l'approvazione della F.I.C.K.; <b>a gare internazionali, Coppe e Campionati del Mondo, approvate e indetti dall'I.C.F., Campionati continentali indetti dall'E.C.A.,</b> nonché alle Olimpiadi, in conformità alle disposizioni federali;
c) di organizzare manifestazioni canoistiche in conformità alla normativa vigente;	c) di organizzare manifestazioni canoistiche in conformità alla normativa vigente;
d) di usare il guidone federale nel modello loro riservato;	d) di usare il guidone federale nel modello loro riservato;

# 1- Proposte modifica Statuto 2010

e) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.C.K. e dal C.O.N.I.	e) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.C.K., dal C.O.N.I. <b>e dal C.I.P.</b>
2. Hanno diritto di voto nelle Assemblee Nazionali Ordinarie, Assemblee Nazionali Straordinarie, Assemblee Regionali Ordinarie e nelle Assemblee Regionali Straordinarie gli affiliati (di seguito "affiliati aventi diritto al voto"):	2. Hanno diritto di voto nelle Assemblee Nazionali Ordinarie, Assemblee Nazionali Straordinarie, Assemblee Regionali Ordinarie e nelle Assemblee Regionali Straordinarie gli affiliati (di seguito "affiliati aventi diritto al voto"):
a) che rivestano tale qualifica da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione di ciascun Assemblea;	a) che rivestano tale qualifica da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione di ciascun Assemblea;
b) che abbiano svolto attività sportiva tale da essere inseriti nella classifica generale delle Società relativa all'anno sportivo precedente a quello in cui si svolge ciascun'Assemblea con un punteggio di almeno 10 punti;	b) che abbiano svolto attività sportiva tale da essere inseriti nella classifica generale delle Società relativa all'anno sportivo precedente a quello in cui si svolge ciascun'Assemblea <b>secondo quanto stabilito dal successivo art.25</b> ;
	<b>3. L'anno sportivo coincide con l'anno solare.</b>
<b>Art. 8 - Rinnovo dell'affiliazione</b>	<b>Art. 8 - Rinnovo dell'affiliazione</b>
1. Gli affiliati dovranno provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Federale.	<b>1. Gli affiliati dovranno provvedere all'affiliazione ed al rinnovo della stessa alle condizioni, nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.</b>
<b>Art. 9 – Cessazione dell'affiliazione</b>	<b>Art. 9 – Cessazione dell'affiliazione</b>
1. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.C.K. nei seguenti casi:	1. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.C.K. nei seguenti casi:
a) per recesso;	a) per recesso;
b) per scioglimento volontario del sodalizio o della sezione canoa;	b) per scioglimento volontario del sodalizio o della sezione canoa;
c) per inattività agonistica assoluta per il <del>periodo di un anno</del> sportivo federale, a meno che l'affiliato sia stato posto per tale anno in <del>posizione</del> di aspettativa, secondo le norme stabilite dal Regolamento Federale;	<b>ELIMINATO</b>
d) per mancato rinnovo dell'affiliazione;	c) per mancato rinnovo dell'affiliazione;
e) per revoca dell'affiliazione, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.	d) per revoca dell'affiliazione, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
f) Per radiazione comminata dai competenti organi di giustizia.	e) per radiazione comminata dai competenti organi di giustizia.
2. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.C.K. ed agli altri affiliati.	2. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.C.K. ed agli altri affiliati.
3. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 2 e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali per l'inosservanza degli stessi. In ogni caso, non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altri affiliati, o associazioni sino all'adempimento dei sopraindicati obblighi.	3. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 2 e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali per l'inosservanza degli stessi. In ogni caso, non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altri affiliati, o associazioni sino all'adempimento dei sopraindicati obblighi.
4. La cessazione di appartenenza alla F.I.C.K. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.	4. La cessazione di appartenenza alla F.I.C.K. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
<b>Art. 10 – Fusione ed incorporazione</b>	<b>Art. 10 – Fusione, incorporazione e cambio di denominazione</b>
1. La fusione o l'incorporazione di due o più affiliati sono regolate dal Regolamento Federale	1. La fusione e l'incorporazione <b>tra due o più affiliati e/o il cambio di denominazione</b> sono regolate dal Regolamento <b>Organico</b> :
<b>Art. 11 – Tesserati</b>	<b>Art. 11 – Tesserati</b>
1. Sono tesserati della F.I.C.K.:	1. Sono tesserati della F.I.C.K.:
a) gli atleti	a) gli atleti
b) i tecnici;	b) i tecnici;
c) i dirigenti federali;	c) i dirigenti federali;
d) i dirigenti sociali;	d) i dirigenti sociali;
e) i benemeriti e gli onorari;	e) i benemeriti e gli onorari;
f) i componenti del Collegio degli Ufficiali di gara.	<b>f) gli Ufficiali di Gara.</b>
g) i soci delle società, delle associazioni e degli altri organismi sportivi affiliati.	<b>g) i soci degli affiliati;</b>

	<b>h) gli amatori.</b>
	<b>i) il medico sociale;</b>
	<b>l) il medico federale.</b>
2. Gli atleti, i dirigenti sociali e i singoli soci degli affiliati entrano a far parte della F.I.C.K. all'atto del tesseramento nominativamente richiesto dai rispettivi affiliati d'appartenenza, secondo le disposizioni federali, ed a seguito dell'intervenuta accettazione della relativa domanda di affiliazione o riaffiliazione.	2. Gli atleti, i dirigenti sociali, <b>il medico sociale, il medico federale</b> e i singoli soci degli affiliati entrano a far parte della F.I.C.K. all'atto del tesseramento nominativamente richiesto dai rispettivi affiliati d'appartenenza, secondo le disposizioni federali, ed a seguito dell'intervenuta accettazione della relativa domanda di affiliazione o riaffiliazione.
3. I dirigenti federali entrano a far parte della F.I.C.K. all'atto della loro elezione o della loro nomina.	3. I dirigenti federali entrano a far parte della F.I.C.K. all'atto della loro elezione o della loro nomina.
4. I componenti del Collegio degli Ufficiali di Gara ed i tecnici entrano a far parte della F.I.C.K. con l'inquadramento dei medesimi nei rispettivi ruoli federali.	4. I componenti del Collegio degli Ufficiali di Gara ed i tecnici entrano a far parte della F.I.C.K. con l'inquadramento dei medesimi nei rispettivi ruoli federali.
5. E' fatto divieto di tesseramento per tutti coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti	5. E' fatto divieto di tesseramento, <b>per un periodo di dieci anni</b> , a tutti coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento stesso alle sanzioni irrogate nei loro confronti. <b>Il tesseramento di questi soggetti è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione a suo tempo irrogata.</b>
	<b>6. Gli amatori entrano a far parte della FICK attraverso il tesseramento richiesto dagli affiliati, secondo le disposizioni federali riportate nel Regolamento Organico.</b>
	<b>7. A tutti i tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della FICK.</b>
	<b>8. I Gruppi Sportivi, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla Federazione Italiana Canoa Kayak, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga al presente Statuto Federale purché nell'ambito della convenzione con il CONI – FF.AA. I componenti degli Organi Direttivi dei Gruppi Sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, possono essere tesserati dalla Federazione.</b>
	<b>9. La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FICK, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.</b>
	<b>10. La partecipazione dei Tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza degli atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante ovvero quando l'attività sportiva sia ritenuta formativa e di aggiornamento.</b>
<b>Art. 12 – Tesserati onorari e benemeriti</b>	<b>Art. 12 – Tesserati onorari e benemeriti</b>
1. Sono tesserati onorari coloro che, avendo acquisito alte benemeritenze verso lo sport della canoa, sono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.	1. Sono tesserati onorari coloro che, avendo acquisito alte benemeritenze verso lo sport della canoa, sono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.
2. Sono tesserati benemeriti coloro che, avendo acquisito particolari benemeritenze nel campo canoistico, sono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.	2. Sono tesserati benemeriti coloro che, avendo acquisito particolari benemeritenze nel campo canoistico, sono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.
3. Tra i tesserati, l'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può nominare un Presidente Onorario.	3. Tra i tesserati, <b>che hanno ricoperto la carica di Presidente Federale</b> , l'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può nominare un Presidente Onorario.
4. I tesserati onorari e benemeriti sono esonerati dal pagamento di ogni quota di iscrizione o tassa federale.	4. I tesserati onorari e benemeriti sono esonerati dal pagamento di ogni quota di iscrizione o tassa federale.

	5. Le nomine dei tesserati onorari, benemeriti e del Presidente Onorario, si intendono a vita, salvo quanto previsto dal successivo art. 15 punto 2. comma d)
<b>Art. 13 - Doveri dei tesserati</b>	<b>Art. 13 - Doveri dei tesserati</b>
1. I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste per gli affiliati dall'art. 6 dello Statuto in quanto applicabili.	<b>1. I tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto e i regolamenti della F.I.C.K., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi conseguenti, laddove previsto dal presente Statuto e dalle norme federali.</b>
2. Gli atleti nazionali per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.C.K., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo loro conferito.	2. Gli atleti nazionali per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.C.K., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo loro conferito.
3. I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del CONI la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.	<b>3. I tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti F.I.C.K. o dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI, sono passibili di sanzioni di natura disciplinare e sportiva così come previste dal Regolamento di Giustizia</b>
	<b>4. I tesserati svolgono le loro attività anche nel rispetto dell'ambiente.</b>
	<b>5. I tesserati aderiscono incondizionatamente alle Nome Sportive Antidoping del CONI.</b>
<b>Art. 14 – Diritti dei tesserati</b>	<b>Art. 14 – Diritti dei tesserati</b>
1. I tesserati hanno diritto di:	1. I tesserati hanno diritto di:
a) partecipare all'attività federale;	a) partecipare all'attività federale;
b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali ed alla formazione degli Organi Federali;	b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali ed alla formazione degli Organi Federali;
2. Hanno diritto di voto, per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli atleti e dei tecnici che parteciperanno alle Assemblee Nazionali Ordinarie, alle Assemblee Nazionali Straordinarie, alle Assemblee Regionali Ordinarie ed alle Assemblee Regionali Straordinarie:	2. Hanno diritto di voto, per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli atleti e dei tecnici che parteciperanno alle Assemblee Nazionali Ordinarie, alle Assemblee Nazionali Straordinarie, alle Assemblee Regionali Ordinarie ed alle Assemblee Regionali Straordinarie:
a) gli atleti maggiorenni regolarmente tesserati e in attività presso affiliati aventi diritto al voto (di seguito "atleti aventi diritto al voto");	a) gli atleti maggiorenni regolarmente tesserati e in attività presso affiliati aventi diritto al voto (di seguito "atleti aventi diritto al voto");
b) i tecnici maggiorenni regolarmente tesserati e in attività, che rivestano la qualifica di istruttori e/o allenatori iscritti all'albo federale, presso affiliati aventi diritto al voto (di seguito "tecnici aventi diritto al voto").	<b>b) i tecnici maggiorenni e in attività, che rivestano la qualifica di istruttori e/o allenatori e/o Maestri, regolarmente iscritti all'albo federale e regolarmente tesserati presso affiliati aventi diritto al voto (di seguito "tecnici aventi diritto al voto").</b>
	<b>3. Le atlete in maternità che esercitano attività sportiva dilettantistica, anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del rapporto con l'affiliato di appartenenza per un periodo di tempo comprensivo della gravidanza e dei primi 6 mesi dopo il parto in previsione del rientro all'attività agonistica</b>
<b>Art. 15 – Tesseramento: durata e cessazione</b>	<b>Art. 15 – Tesseramento: durata e cessazione</b>
1. Il tesseramento è valido per 1 anno solare e scade al 31 dicembre di ogni anno.	1. Il tesseramento è valido per 1 anno solare e scade al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il tesseramento cessa:	2. Il tesseramento cessa:
a) per il verificarsi di uno dei casi previsti dall'articolo 9 dello Statuto. Le modalità per l'eventuale passaggio ad altro affiliato sono stabilite dal Regolamento Federale:	a) per il verificarsi di uno dei casi previsti dall'articolo 9 dello Statuto. Le modalità per l'eventuale passaggio ad altro affiliato sono stabilite dal Regolamento <b>Organico</b> :
b) per cessazione della carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento;	<b>b) per dimissioni dall'affiliato di appartenenza;</b>
c) per decadenza dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.	<b>c) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;</b>
d) Per radiazione comminata dai competenti organi di giustizia federale.	d) Per radiazione comminata dai competenti organi di giustizia federale.

	e) per mancato rinnovo del tesseramento nei tempi stabiliti dal Regolamento Organico;
3. Il vincolo contratto dall'atleta con la Società, con la quale è tesserato, ha la durata di un anno solare. E si intende rinnovato automaticamente per un altro anno qualora il tesserato non invii comunicazione di recesso nei termini stabiliti dal Regolamento Federale.	3. Il vincolo contratto dagli atleti e dai tecnici con l' <b>Affiliato</b> , con il quale sono tesserati, ha la durata di un anno solare, <b>fatte salve le possibilità di trasferimento e/o cessazione. Le modalità di rinnovo e/o trasferimento sono disciplinate dal Regolamento Organico.</b>
<b>Art. 16 Rappresentanti degli atleti e Rappresentanti dei tecnici</b>	<b>Art. 16 Rappresentanti Societari degli Atleti e dei Tecnici</b>
1. I Rappresentanti Atleti ed i Rappresentanti Tecnici sono coloro che, eletti in Assemblee degli affiliati aventi diritto a voto, appositamente convocate, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Nazionali e Regionali sia Ordinaria che Straordinarie	1. I Rappresentanti <b>Societari</b> degli Atleti e dei Tecnici sono coloro che, eletti in Assemblee degli affiliati aventi diritto a voto, appositamente convocate, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Nazionali e Regionali sia Ordinaria che Straordinarie
2. Il Rappresentante Atleta è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato appositamente convocata alla quale hanno diritto di partecipare tutti gli Atleti aventi diritto al voto.	<b>Eliminato</b>
3. Il Rappresentante Tecnico è eletto dall'Assemblea, di ciascun affiliato, appositamente convocata alla quale hanno diritto di partecipare tutti i Tecnici aventi diritto al voto	<b>Eliminato</b>
	<b>2. I Rappresentanti Societari degli Atleti e dei Tecnici, impossibilitati a partecipare alle Assemblee, di cui al punto 1, vengono sostituiti dai rispettivi Supplenti da individuarsi nei primi dei non eletti alle assemblee societarie, appositamente convocate di cui sopra.</b>
	<b>3. Hanno diritto di voto, per eleggere i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, coloro che risultano maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività, alla data di convocazione delle rispettive assemblee societarie, secondo le norme stabilite dal Regolamento Organico. Nell'ambito di tali Assemblee Societarie di ciascuna categoria possono essere rilasciate deleghe tra gli aventi diritto al voto in un numero massimo di tre.</b>
<b>4.</b> Le Assemblee di cui ai commi 2 e 3 devono svolgersi entro il quindicesimo giorno antecedente la data di svolgimento della relativa Assemblea Nazionale o Regionale di cui al comma 1.	<b>4.</b> Le Assemblee di cui al comma 1 devono essere convocate almeno 15 giorni prima e svolgersi entro il 31 Ottobre dell'anno in cui si sono svolti i Giochi Olimpici e, comunque, entro 15 giorni antecedenti lo svolgimento della relativa Assemblea Nazionale o Regionale di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico.
<b>5.</b> Il Collegio elettorale in ambito societario si compone alla data d'indizione della rispettiva Assemblea Federale. A cura della Segreteria Federale verrà inviato apposito elenco dei tesserati, atleti e tecnici, aventi diritto di voto. La F.I.C.K. si avvarrà dei suoi organi periferici per il coordinamento delle Assemblee Societarie stesse, secondo quanto previsto dal Regolamento Federale.	La F.I.C.K. si avvarrà dei suoi organi periferici, per il coordinamento delle Assemblee stesse, <b>e della Segreteria Federale per il controllo degli elenchi degli aventi diritto al voto</b> , secondo quanto previsto dal Regolamento Federale.
	<b>5. I Rappresentanti Societari degli Atleti e dei Tecnici restano in carica per la durata del quadriennio olimpico. Salvo i casi di cambio di società, di dimissioni o decadenza stabiliti dal Regolamento Organico o da diversa normativa interna societaria. In caso di variazioni la società dovrà rieleggere un rappresentante che durerà in carica fino al termine del quadriennio di rifeimento.</b>
<b>Art. 17 – Sanzioni</b>	<b>Art. 17 – Sanzioni</b>
1. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dalle norme federali, sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dal Regolamento di Giustizia e dal Regolamento Federale di Lotta al Doping.	1. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dalle norme federali, sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dal Regolamento di Giustizia e dalle <b>Norme Sportive Antidoping</b>
2. Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi d'impugnativa e di difesa espressamente previsti nel Regolamento di Giustizia.	2. Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi d'impugnativa e di difesa espressamente previsti nel Regolamento di Giustizia.
<b><u>TITOLO III - ORDINAMENTO</u></b>	<b><u>TITOLO III - ORDINAMENTO</u></b>
<b><u>Capo I – Organizzazione federale</u></b>	<b><u>Capo I – Organizzazione federale</u></b>

<b>Art. 18 – Organi della F.I.C.K.</b>	<b>Art. 18 – Organi della F.I.C.K.</b>
1. Gli Organi federali si distinguono in:	1. Gli Organi federali si distinguono in:
<b>A. ORGANI CENTRALI:</b>	<b>A. ORGANI CENTRALI:</b>
1. l'Assemblea Nazionale;	1. l'Assemblea Nazionale;
2. il Consiglio Federale	2. il Consiglio Federale
3. il Presidente della Federazione;	3. il Presidente della Federazione;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti	4. il Collegio dei Revisori dei Conti
<b>B. ORGANI TERRITORIALI</b>	<b>B. ORGANI TERRITORIALI</b>
1. l'Assemblea Regionale;	1. l'Assemblea Regionale;
2. il Consiglio Regionale	2. il Consiglio Regionale
3. il Presidente Regionale;	3. il Presidente Regionale;
4. il Delegato Regionale;	4. il Delegato Regionale;
5. il Delegato Provinciale.	5. il Delegato Provinciale.
<b>C. ORGANI DI GIUSTIZIA:</b>	<b>C. ORGANI DI GIUSTIZIA:</b>
1. il Procuratore Federale;	1. il Procuratore Federale;
2. il Giudice Unico;	2. il Giudice Unico;
3. la Commissione di Giustizia e Disciplina;	3. la Commissione di Giustizia e Disciplina;
4. la Commissione d'Appello;	4. la Commissione d'Appello;
<b>D. ALTRI ORGANISMI</b>	<b>D. ALTRI ORGANISMI FEDERALI</b>
1. il Collegio degli Ufficiali di Gara;	1. il Collegio degli Ufficiali di Gara;
2. il Comitato Federale Sport per Tutti.	2. il Comitato Federale Sport per Tutti.
	<b>3. la Consulta Nazionale</b>
	<b>4. la Commissione Atleti;</b>
<b>Capo II – Organi Federali</b>	<b>Capo II – Organi Centrali</b>
<b>Art. 19 – Assemblea Nazionale: composizione e convocazione</b>	<b>Art. 19 – Assemblea Nazionale: composizione e convocazione</b>
1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione; può essere ordinaria o straordinaria.	1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione; può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea Nazionale ordinaria può essere elettiva o non elettiva:	2. L'Assemblea Nazionale ordinaria può essere elettiva o non elettiva:
<b>2.A ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA E NON ELETTIVA</b>	<b><i>nuova numerazione articoli e commi</i></b> <b>Art. 20 - ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA E NON ELETTIVA</b>
2.A.1 L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva e non elettiva è composta:	1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e non elettiva è composta:
a) dai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o da loro delegati, come specificato nell'art. 23 del presente Statuto;	a) dai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o da loro delegati, come specificato nell'art. <b>25</b> del presente Statuto;
b) dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici degli affiliati aventi diritto al voto, eletti dalle rispettive assemblee societarie di categoria, o dai loro supplenti secondo quanto previsto all'art. 23 del presente Statuto;	b) dai Rappresentati <b>Societari</b> degli Atleti e dei Tecnici eletti dalle rispettive Assemblee Societarie, o dai loro Supplenti secondo quanto previsto all' <b>art. 16</b> del presente Statuto;
2.A.2 L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva si riunisce entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi.	2. L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva si riunisce entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi.
2.A.3 L'Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva si riunisce entro e non oltre il 30 aprile del terzo anno del quadriennio olimpico	3. L'Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva si riunisce entro e non oltre il 30 aprile del terzo anno del quadriennio olimpico.
	<b><i>nuova numerazione articoli e commi</i></b>
<b>3. ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA</b>	<b>Art. 21 - ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA</b>
3.1 L'Assemblea Nazionale straordinaria ha la medesima composizione dell'Assemblea Nazionale ordinaria	1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria ha la medesima composizione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria, <b>salvo i casi previsti dalla successiva lett. E) e dall'art. 24 comma 1 lett. C).</b>
3.2 L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere svolta entro 90 giorni:	2. L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere svolta entro 90 giorni:
a) nelle ipotesi previste dal successivo art. 22;	a) nelle ipotesi previste dal successivo art. <b>24</b>
b) a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta dalla metà più uno delle società e associazioni aventi diritto a voto;	b) a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta dalla <b>metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 dei voti sul territorio nazionale;</b>



## 1- Proposte modifica Statuto 2010

c) quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei membri componenti il Consiglio Federale;	c) quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei membri componenti il Consiglio Federale;
d) quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;	d) quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle <b>assemblee di societarie</b> ;
e) nel caso di mancata approvazione dei bilanci federali da parte della Giunta Nazionale del CONI o in caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti. In questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto.	e) nel caso di mancata approvazione dei bilanci federali da parte della Giunta Nazionale del CONI o in caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti. In questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto.
3. Sarà competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda, delle varie fattispecie nello stesso indicate.	3. Sarà competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda, delle varie fattispecie nello stesso indicate.
4. Le Assemblee Nazionali Ordinaria Elettiva e Straordinaria sono indette dal Consiglio Federale che dovrà comunicare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Federale, a tutti gli affiliati la data fissata almeno 60 giorni prima della data dell'effettuazione della stessa congiuntamente all'elenco degli affiliati aventi diritto a voto e degli atleti e dei tecnici aventi diritto a voto. Sarà inviata successivamente almeno 20 giorni prima della celebrazione della Assemblea la comunicazione relativa al luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione ed eventuali altre disposizioni ed informazioni	4. Le Assemblee Nazionali Ordinaria Elettiva e Straordinaria sono indette dal Consiglio Federale che dovrà comunicare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento <b>Organico</b> , a tutti gli affiliati la data fissata almeno 60 giorni prima della data dell'effettuazione della stessa congiuntamente all'elenco <b>con i voti attribuiti agli affiliati, agli atleti ed ai tecnici aventi diritto</b> a voto. Sarà inviata successivamente almeno 20 giorni prima della celebrazione della Assemblea la comunicazione relativa al luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione ed eventuali altre disposizioni ed informazioni. <b>Entrambe tali comunicazioni saranno inviate a mezzo raccomandata semplice.</b>
5. Le Assemblee Ordinarie non Elettive sono convocate, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Federale, almeno 30 giorni prima della data di effettuazione della stessa.	5. Le Assemblee Ordinarie non Elettive sono convocate, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Federale, almeno 30 giorni prima della data di effettuazione della stessa.
6. Le Assemblee Nazionali sono dirette da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea, che provvede, altresì, ad eleggere un Ufficio di Presidenza secondo le modalità stabilite dall'art.27.	6. Le Assemblee Nazionali sono dirette da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea, che provvede, altresì, ad eleggere un Ufficio di Presidenza secondo le modalità stabilite dall'art.27.
7. Funge da Segretario il Segretario Federale.	7. Funge da Segretario il Segretario <b>Generale della F.I.C.K.</b>
<b>Art. 20 – Validità delle Assemblee Nazionali</b>	<b>Art. 22 – Validità delle Assemblee Nazionali</b>
1. Le Assemblee Nazionali ordinarie elettive e le Assemblee Nazionali straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza della metà degli aventi diritto al voto che detengano la metà più uno dei voti degli aventi diritto al voto, presenti direttamente o per delega. In seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, le Assemblee sono valide a prescindere dal numero dei presenti aventi diritto al voto.	<b>1.</b> Le Assemblee Nazionali Elettive, <b>sia Ordinarie che Straordinarie</b> , sono valide in prima convocazione con la presenza di <b>almeno</b> della metà degli aventi diritto al voto, che detengano <b>almeno</b> la metà più uno dei voti <b>assegnati, sia direttamente che per delega</b> . In seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, le Assemblee sono valide <b>con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, che detengano almeno 1/3 dei voti assegnati, sia direttamente che per delega</b> .
2. Per le Assemblee Nazionali straordinarie convocate per deliberare sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento della F.I.C.K. è rispettivamente richiesta la presenza, diretta o per delega, di almeno i 3/ 5 e di almeno i 4/5 dei voti degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione	<b>2. Per le Assemblee Nazionali Straordinarie, convocate per deliberare sulle modifiche allo Statuto, è richiesta la presenza, sia diretta che per delega, di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto che detengano almeno la metà più uno del totale dei voti legittimati, sia in prima che in seconda convocazione.</b>
3. Le Assemblee Nazionali ordinarie non elettive sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.	<b>3. Le Assemblee Nazionali non Elettive, sia Ordinarie che Straordinarie</b> , sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, <b>che detengano almeno la metà più uno dei voti legittimati, sia direttamente che per delega</b> . In seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, le Assemblee sono valide <b>a prescindere dal numero dei presenti aventi diritto al voto.</b>
	<b>4. Per le Assemblee Nazionali Straordinarie indette per lo scioglimento della F.I.C.K. si applica l'art. 21 del Codice Civile.</b>

	<b>5. In caso di ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale, questo dovrà essere presentato attraverso apposita istanza scritta e motivata. Tale ricorso dovrà essere inoltrato entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa, tramite raccomandata, sia alla FICK che alla Giunta Nazionale del CONI quale organo competente a decidere nel merito.</b>
<b>Art. 21 – Competenze dell'Assemblea Nazionale ordinaria</b>	<b>Art. 23 – Competenze dell'Assemblea Nazionale ordinaria</b>
1. L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva:	1. L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva:
a) elegge, con votazioni separate e successive, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi nel seguente ordine:	a) elegge, con votazioni separate e successive, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi nel seguente ordine:
il Presidente della Federazione;	- il Presidente della Federazione;
i componenti del Consiglio Federale;	- i componenti del Consiglio Federale;
i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;	- <b>il Presidente</b> ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
i componenti della Commissione Giustizia e Disciplina;	- i componenti della Commissione Giustizia e Disciplina;
i componenti della Commissione d'Appello;	- i componenti della Commissione d'Appello;
b) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno;	b) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno;
c) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.	c) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.
2. L'Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva	2. L'Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva
a) discute ed approva la relazione tecnico morale del Consiglio Federale relativa al biennio precedente;	a) discute ed approva la relazione tecnico morale del Consiglio Federale relativa al biennio precedente;
b) discute ed approva gli indirizzi tecnico-organizzativi della Federazione per il biennio successivo;	b) discute ed approva gli indirizzi tecnico-organizzativi della Federazione per il biennio successivo;
c) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i tesserati onorari e benemeriti;	c) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i tesserati onorari e benemeriti;
d) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.	d) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
<b>Art. 22 Competenze dell'Assemblea Nazionale Straordinaria</b>	<b>Art. 24 Competenze dell'Assemblea Nazionale Straordinaria</b>
1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:	1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:
a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine del mandato quadriennale, il Presidente della Federazione ed i membri del Consiglio Federale decaduto, nonché, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti -secondo quanto previsto dal presente Statuto- i membri del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Giustizia e Disciplina e della Commissione d'Appello;	a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine del mandato quadriennale, previste nel presente Statuto, il Presidente della Federazione ed i membri del Consiglio Federale decaduto, nonché, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti -secondo quanto previsto dal presente Statuto- <b>i singoli componenti</b> del Consiglio Federale, <b>il Presidente e i singoli componenti</b> del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Giustizia e Disciplina e della Commissione d'Appello;
b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale, da sottoporsi per l'approvazione agli organi competenti;	b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale, da sottoporsi per l'approvazione agli organi competenti;
c) delibera sulle proposte dello scioglimento della F.I.C.K. e sulla devoluzione del patrimonio;	c) delibera sulle proposte dello scioglimento della F.I.C.K. e sulla devoluzione del patrimonio;
d) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.	d) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria.	2. L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria.

Art.23 Partecipazione all'Assemblea Nazionale e diritto di voto	Art.25 Partecipazione all'Assemblea Nazionale e diritto di voto
1. All'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e non elettiva e all'Assemblea Nazionale Straordinaria partecipano i Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto, o in caso di loro impossibilità un delegato che può essere o un membro del Consiglio direttivo della propria società o associazione, purchè regolarmente tesserato alla FICK, o un altro affiliato avente diritto a voto della medesima Regione, i rappresentanti degli atleti aventi diritto ed i rappresentanti dei tecnici aventi diritto a voto o i loro rispettivi supplenti	1. All'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e non elettiva e all'Assemblea Nazionale Straordinaria partecipano <b>con diritto di voto</b> :
	a) i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o in caso di loro impossibilità, un delegato che può essere o un membro del Consiglio direttivo della propria società o associazione, purchè regolarmente tesserato alla FICK, o un altro Affiliato avente diritto a voto della medesima Regione;
	<b>b) i Rappresentanti Societari degli Atleti aventi diritto a voto o i loro rispettivi Supplenti, di cui al prec. art. 16;</b>
	<b>c) i Rappresentanti Societari dei Tecnici aventi diritto a voto o i loro rispettivi Supplenti, di cui al prec. art. 16 ;</b>
2. Partecipano, senza diritto al voto: il Presidente della F.I.C.K., i membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali.	2. Partecipano, senza diritto al voto: il Presidente della F.I.C.K., i membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali, i <b>Delegati Regionali, dai Delegati delle Province autonome di Trento e Bolzano, il Presidente del Comitato Sport per Tutti. I Presidenti dei Comitati Regionali e i Delegati Regionali possono esercitare il diritto di voto, se sono presenti in qualità di avente diritto al voto di cui al comma precedente e non sono candidati alle cariche elettive.</b>
3. Possono assistere: l'organismo direttivo del Collegio degli Ufficiali di Gara, i membri degli Organi di Giustizia i tesserati onorari e benemeriti, i Presidenti o loro rappresentanti (purché componenti il Consiglio Direttivo) degli affiliati non aventi diritto al voto, nonché gli eventuali altri soggetti che il Consiglio Federale ritenesse opportuno invitare ed i candidati alle cariche federali.	3. Possono assistere: l'organismo direttivo del Collegio degli Ufficiali di Gara, i membri degli Organi di Giustizia, <b>il Presidente Onorario</b> e i tesserati onorari e benemeriti, i Presidenti o loro rappresentanti (purché componenti il Consiglio Direttivo) degli affiliati non aventi diritto al voto, nonché gli eventuali altri soggetti che il Consiglio Federale ritenesse opportuno invitare ed i candidati alle cariche federali.
4. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione, in corso di esecuzione già comminati dagli Organi di Giustizia ed a chiunque non sia in regola con le quote associative;	4. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari, <b>che prevedano l'esclusione dall'attività federale per un periodo non inferiore a quindici giorni</b> , in corso di esecuzione già comminati dagli Organi di Giustizia e o non sia in regola <b>con le quote di riaffiliazione e tesseramento.</b>
5. La partecipazione con diritto al voto è riconosciuta:	5. La partecipazione con diritto al voto è riconosciuta:
a) attraverso i loro Presidenti, agli affiliati da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea stessa, che abbiano svolto attività sportiva tale da essere inseriti nella classifica generale delle Società elaborata in base ai criteri contenuti nell'allegato A al presente Statuto, relativa all'anno sportivo precedente quello di svolgimento dell'Assemblea di cui trattasi, con un punteggio di almeno 10 punti.	<b>a) attraverso i loro Presidenti, agli Affiliati da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea stessa e che abbiano svolto attività sportiva continuativa partecipando ad almeno due gare e/o manifestazioni amatoriali o promozionali inserite nei calendari federali dell'anno precedente quello di svolgimento dell'Assemblea.</b>
b) ai rappresentanti degli atleti maggiorenni e tesserati presso gli affiliati aventi diritto al voto;	b) ai rappresentanti <b>societari</b> degli atleti maggiorenni e tesserati presso gli affiliati aventi diritto al voto, di cui al comma a) precedente;
c) ai rappresentati dei tecnici (istruttori e/o allenatori) iscritti all'Albo federale maggiorenni e tesserati presso affiliati aventi diritto di voto.	c) ai rappresentati <b>societari</b> dei tecnici ( <b>tecnici di base</b> , istruttori, allenatori, <b>maestri</b> ), <b>in regola con l'iscrizione all'Albo federale</b> e tesserati presso affiliati aventi diritto di voto, di cui al comma a) precedente.

	d) Agli Affiliati, Ai Rappresentanti societari degli Atleti e dei Tecnici, di cui ai commi precedenti, sarà attribuito un voto di base a tutti coloro che siano riconducibili agli affiliati, di cui al precedente comma a), che abbiano conseguito almeno un (1) punto, tale da essere inseriti nella classifica generale delle Società, elaborata in base ai criteri contenuti nell'allegato "A" al presente Statuto e relativa all'anno sportivo precedente quello di svolgimento dell'Assemblea di cui trattasi.
	e) Per gli stessi soggetti, di cui al precedente comma d), al voto di base sarà aggiunto: un (1) voto di merito se l'affiliato avrà conseguito da 51 a 500 punti o due (2) voti di merito se l'affiliato avrà conseguito da 501 punti in poi, nella medesima classifica generale delle Società indicata al comma precedente.
	6. In caso di ricorso avverso l'attribuzione del diritto di voto, chiunque interessato dovrà far pervenire istanza scritta e motivata, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Tale ricorso dovrà essere inviato, tramite la segreteria federale, al Procuratore Federale il quale, esperite le indagini, entro 7 giorni emanerà una decisione definitiva che sarà resa nota al/agli interessati.
<b>Art. 24 L'esercizio del diritto di voto nell'Assemblee Nazionali</b>	<b>Art. 26 L'esercizio del diritto di voto nell'Assemblee Nazionali</b>
<b><u>1. ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA, NON ELETTIVA E STRAORDINARIA</u></b>	<del><b><u>1. ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA, NON ELETTIVA E STRAORDINARIA</u></b></del>
1.A Per ogni argomento inserito nell'Ordine del Giorno dei lavori assembleari e per l'elezione del Presidente della Federazione, dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Giustizia e Disciplina il diritto di voto è così attribuito:	<b>1. Per ogni argomento inserito nell'Ordine del Giorno dei lavori di tutte le assemblee nazionali, il diritto di voto è attribuito agli aventi diritto di voto secondo quanto stabilito dall'art.25 del presente statuto.</b>
- ai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati spetta una scheda del valore di 7 voti	- ai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati spetta una scheda del valore di <del>7 voti</del> <b>x il numero dei voti (base + merito) attribuiti in base all'art. 25 punto 5 commi d) ed e)</b>
- ai Rappresentanti Atleti aventi diritto a voto, spetta una scheda del valore di 2 voti	- ai Rappresentanti Atleti aventi diritto a voto, spetta una scheda del valore di <del>2 voti</del> <b>x il numero dei voti (base + merito) attribuiti in base all'art. 25 punto 5 commi d) ed e)</b>
-ai Rappresentanti Tecnici aventi diritto a voto spetta una scheda del valore di 1 voto.	-ai Rappresentanti Tecnici aventi diritto a voto spetta una scheda del valore di <del>1 voto</del> <b>x il numero dei voti (base + merito) attribuiti in base all'art. 25 punto 5 commi d) ed e).</b>
1.B Per l'elezione dei componenti il Consiglio Federale gli stessi saranno eletti dalle singole categorie di appartenenza dove ciascun avente diritto a voto ha diritto ad un solo voto.	<b>2. Per l'elezione dei componenti il Consiglio Federale gli stessi saranno eletti dalle singole categorie di appartenenza. <del>dove ciascun avente diritto a voto ha diritto ad un solo voto</del> dove ciascun avente diritto a voto ha diritto ai voti (base + merito) attribuiti in base all'art. 25 punto 5 commi d) ed e)</b>
1.C Per le elezioni dei componenti degli Organi Federali gli aventi diritto a voto potranno esprimere una sola preferenza per ogni voto	<b>3. Per le elezioni dei componenti degli Organi Federali, gli aventi diritto a voto potranno esprimere una sola preferenza per ogni voto (base + merito) attribuito in base all'art. 25 punto 5 commi d) ed e)</b>
<b>da votare in riferimento alla scelta di modifica riportata al successivo art. 34 punto 1 comma b)</b>	<b>4. Solo per i componenti degli Organi Federali, eletti in rappresentanza degli Atleti, i rispettivi aventi diritto al voto potranno esprimere 2 preferenze per ogni voto (base + merito) attribuito in base all'art. 25 punto 5 commi d) ed e), obbligatoriamente, una preferenza per un candidato uomo e una per un candidato donna, pena l'annullamento della scheda.</b>

# 1- Proposte modifica Statuto 2010

<p><b>Art. 25 - Deleghe</b></p> <p>1. Nelle Assemblee Nazionali Ordinarie Elettive e Straordinarie i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o i loro delegati e rappresentanti possono ottenere il mandato di rappresentanza come segue:</p> <p>a) 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 società e associazioni votanti;</p> <p>b) 2, oltre 100 società e associazioni votanti;</p> <p>2. Nelle Assemblee Regionali Ordinarie Elettive e Straordinarie i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o i loro delegati e rappresentanti possono ottenere il mandato di rappresentanza come segue:</p> <p>a) 1, oltre le 20 società e associazioni votanti;</p> <p>b) 2, oltre le 50 società e associazioni votanti;</p> <p>c) 3, oltre le 100 società e associazioni votanti;</p> <p>2. Le modalità di delega sono disciplinate nel Regolamento Federale, in ogni caso i membri del Consiglio Federale nelle Assemblee Nazionali, i membri del Consiglio Regionale nelle Assemblee Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.</p> <p>3. I Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto possono farsi rappresentare in caso di loro impossibilità da un membro del Consiglio Direttivo della propria società purchè regolarmente tesserato alla FICK o da un altro affiliato avente diritto a voto della medesima Regione.</p>	<p><b>Art. 27 - Deleghe</b></p> <p>1. <b>Nelle Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie</b> i Presidenti <b>e/o Rappresentanti Legali</b> degli Affiliati aventi diritto a voto, o i loro delegati, possono ottenere il mandato di rappresentanza come segue:</p> <p>a) 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 società e associazioni votanti;</p> <p>b) 2, oltre 100 società e associazioni votanti;</p> <p>2. Nelle Assemblee Regionali Ordinarie Elettive e Straordinarie i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o i loro delegati e rappresentanti possono ottenere il mandato di rappresentanza come segue:</p> <p>a) 1, oltre le 20 società e associazioni votanti;</p> <p>b) 2, oltre le 50 società e associazioni votanti;</p> <p style="text-align: center;"><b>eliminato</b></p> <p>2. Le modalità di delega sono disciplinate nel Regolamento <b>Organico</b>, in ogni caso i membri del Consiglio Federale nelle Assemblee Nazionali, <b>i Presidenti Regionali ed</b> i membri del Consiglio Regionale nelle Assemblee Regionali ed i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare <b>affiliati aventi diritto a voto</b> né direttamente né per delega.</p> <p>3. I Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto possono farsi rappresentare in caso di loro impossibilità da un membro del Consiglio Direttivo della propria società purchè regolarmente tesserato alla FICK o da un altro affiliato avente diritto a voto della medesima Regione.</p>
<p><b>Art. 26 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio</b></p> <p>1. La nomina e la composizione della Commissione Verifica Poteri sono di competenza del Consiglio Federale.</p> <p>2. Non vi possono far parte i componenti il Consiglio Federale ed i candidati alle cariche federali, sia per Assemblee Nazionali che Regionali sia Elettive che non Elettive.</p> <p>3. Nei casi previsti dallo Statuto di Assemblee Nazionali convocate per la costituzione di organi decaduti la nomina della Commissione Verifica Poteri spetta di volta in volta all'organo competente alla convocazione dell'Assemblea stessa.</p> <p>4. Le disposizioni di cui sopra si applicano in via analogica anche in caso di Assemblee Regionali</p> <p>5. La Commissione Scrutinio è nominata dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa, non vi possono far parte i componenti il Consiglio Federale ed i candidati alle cariche federali, sia per Assemblee Nazionali che Regionali sia Elettive che non Elettive.</p>	<p><b>Art. 28 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio</b></p> <p>1. La nomina e la composizione della Commissione Verifica Poteri sono di competenza del Consiglio Federale, <b>salvo quanto previsto al successivo comma 3.</b></p> <p><b>2. Non vi possono far parte i candidati alle cariche federali.</b></p> <p>3. Nei casi previsti dallo Statuto di Assemblee Nazionali convocate per la costituzione di organi decaduti la nomina della Commissione Verifica Poteri spetta di volta in volta all'organo competente alla convocazione dell'Assemblea stessa.</p> <p>4. Le disposizioni di cui sopra si applicano in via analogica anche in caso di Assemblee Regionali</p> <p>5. La Commissione Scrutinio è nominata dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa, non vi possono far parte i componenti il Consiglio Federale ed i candidati alle cariche federali, sia per Assemblee Nazionali che Regionali sia Elettive che non Elettive.</p>
<p><b>Art.27 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale</b></p> <p>1. Salvo quanto previsto per le proposte di modifica allo Statuto e di scioglimento della F.I.C.K. l'Assemblea Nazionale ordinaria, sia elettiva che non elettiva, e straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti o <u>rappresentati</u>.</p> <p>2. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese. Eventualmente a scrutinio segreto se a richiederlo sono almeno 1/3 degli aventi diritto a voto in Assemblea.</p> <p>3. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale (composta dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice-Presidente, dal Segretario della F.I.C.K., o da chi ne fa le veci, e da almeno quattro scrutatori), che può essere eletto per voto palese o per acclamazione.</p>	<p><b>Art. 29 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale</b></p> <p><b>1. L'Assemblea Nazionale e Regionale delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti, sia direttamente che per delega salvo i casi previsti dal presente statuto.</b></p> <p>2. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese. Eventualmente a scrutinio segreto se a richiederlo sono almeno 1/3 degli aventi diritto a voto, <b>presenti</b> in Assemblea.</p> <p>3. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale (composta dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice-Presidente, dal Segretario <b>Generale</b> della F.I.C.K., o da chi ne fa le veci, e da almeno quattro scrutatori), che può essere eletto per voto palese o per acclamazione.</p>

Art. 28 – Modifiche allo Statuto	Art. 30 – Modifiche allo Statuto
1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto che detengano almeno la metà più uno dei voti.	1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto che detengano almeno la metà più uno dei voti.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.	2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.
3. Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.	3. Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su richiesta degli aventi diritto a voto che per propria iniziativa, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto. E' comunque fatta salva, la possibilità di discutere e deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto, emerse nel corso di Assemblee Nazionali Straordinarie, purché nel rispetto di quanto stabilito dal successivo comma.	4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, sia su richiesta degli aventi diritto a voto che per propria iniziativa, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto. E' comunque fatta salva, <b>agli aventi diritto al voto</b> , la possibilità di <b>avanzare ulteriori</b> proposte di modifica allo Statuto, purché <b>pervengano alla Segreteria Federale entro 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Straordinaria</b> , nel rispetto di quanto stabilito dal successivo comma.
5. Per la validità dell'Assemblea Nazionale Straordinaria indetta per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto è richiesta la presenza, diretta o per delega, di almeno i 3/5 dei voti degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione. Le modifiche sono approvate con la maggioranza dei 2/3 dei voti legittimati	5. <b>Per la validità dell'Assemblea Nazionale Straordinaria indetta per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto è richiesta la presenza degli aventi diritto a voto prevista al precedente art. 22 comma 2). Le modifiche sono approvate con la maggioranza dei 2/3 più uno dei voti assegnati agli aventi diritto a voto, presenti in Assemblea sia direttamente che per delega.</b>
6. Le modifiche allo Statuto devono essere approvate ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione dei competenti organi di legge.	6. Le modifiche allo Statuto devono essere approvate ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione dei competenti organi di legge.
Art. 29 – Scioglimento della F.I.C.K	Art. 31 – Scioglimento della F.I.C.K
1. Per lo scioglimento della FICK si applica, per quanto compatibile, quanto disposto dall'art. 21 del Codice Civile.	1. <b>Per deliberare sullo scioglimento della FICK si applica, quanto disposto dall'art. 21 del Codice Civile con una votazione che preveda almeno la maggioranza dei 3/4 dei voti assegnati agli affiliati aventi diritto a voto.</b>
Art. 30 – Il Presidente della Federazione	Art. 32 – Il Presidente della Federazione
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.C.K. esercita un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione ed amministrazione della Federazione stessa assicurando l'attuazione dei programmi federali approvati dal Consiglio Federale e, unitamente al Consiglio Federale, è responsabile nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione.	1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.C.K. esercita un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione ed amministrazione della Federazione stessa assicurando l'attuazione dei programmi federali approvati dal Consiglio Federale e, unitamente al Consiglio Federale, è responsabile nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione.
2. Convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali.	2. Convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali.
3. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.	3. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
4. Nei casi di estrema urgenza, può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizi alla F.I.C.K., con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.	4. Nei casi di estrema urgenza, può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizi alla F.I.C.K., con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.
5. in caso di decadenza del Consiglio Federale, con l'eccezione delle ipotesi previste dagli art.35, comma 4, e 36, comma 3, esercita l'ordinaria amministrazione congiuntamente allo stesso Consiglio Federale decaduto.	5. in caso di decadenza del Consiglio Federale, con l'eccezione delle ipotesi previste dagli art.35, comma 4, e 36, comma 3, esercita l'ordinaria amministrazione congiuntamente allo stesso Consiglio Federale decaduto.

## 1- Proposte modifica Statuto 2010

6. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente più anziano in carica o, in caso di parità, da quello più anziano di età.	6. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente Vicario.
7. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice-Presidente più anziano subentrerà il secondo Vice-Presidente.	7. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice-Presidente Vicario subentrerà il secondo Vice-Presidente.
8. In caso di impedimento definitivo, il Vice-Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.C.K. è tenuto a convocare, entro sessanta giorni, l'Assemblea Nazionale straordinaria, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, per il rinnovo delle cariche.	8. In caso di impedimento definitivo, il Vice-Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.C.K. è tenuto a convocare, entro sessanta giorni, l'Assemblea Nazionale straordinaria, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, per il rinnovo delle cariche.
9. Il Presidente della F.I.C.K. può concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano trascorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.	9. Il Presidente della F.I.C.K. può concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano trascorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.
<b>Art. 31 – Elezione del Presidente</b>	<b>Art. 33 – Elezione del Presidente</b>
1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva e, nei casi previsti, da quella straordinaria, previo rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del presente Statuto e delle procedure riportate ai commi successivi. Il Presidente Federale è eletto con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, in caso di parità tra i candidati che ottengano il maggior numero di voti.	1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva e, nei casi previsti, da quella straordinaria, previo rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del presente Statuto e delle procedure riportate ai commi successivi. Il Presidente Federale è eletto con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, in caso di parità tra i candidati che ottengano il maggior numero di voti.
2. Prima di dare inizio alla votazione, la Commissione Verifica Poteri deve comunicare il numero degli aventi diritto a voto presenti o rappresentati, al fine di constatare se risulti superiore al quorum richiesto dal presente Statuto, per la valida costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, in seconda convocazione l'Assemblea è comunque valida;	2. Prima di dare inizio alla votazione, la Commissione Verifica Poteri deve comunicare il numero degli aventi diritto a voto presenti o rappresentati, per sancire la valida costituzione dell'Assemblea <b>nel rispetto di quanto previsto all'art. 22 del presente Statuto.</b>
3. Qualora nessuno dei candidati abbia <del>ottenuto la</del> maggioranza assoluta, si <del>procederà al</del> ballottaggio fra i due aspiranti che abbiano conseguito il maggior numero di voti. Tra questi <del>risulterà</del> eletto il candidato che avrà conseguito la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.	<b>ELIMINARE in quanto già previsto al comma 1</b>
	4. La carica di Presidente Federale puo' essere ricoperta per due mandati consecutivi, è comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. L'elezione successiva, a due o più mandati consecutivi, per il Presidente uscente candidato e' confermata qualora raggiunga una maggioranza alla prima votazione non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi. Il computo dei mandati si effettua così come previsto dell'art. 2 del D.L.vo 08/01/04 n. 15 e dall'art. 36 bis punto 5) dello Statuto del CONI.
<b>Art. 32 – Il Consiglio Federale: composizione</b>	<b>Art. 34 – Il Consiglio Federale: composizione</b>
1. Il Consiglio Federale è composto:	1. Il Consiglio Federale è composto:
a) dal Presidente Federale che lo presiede;	a) dal Presidente Federale che lo presiede;
b) da 10 Consiglieri dei quali:	b) da 10 Consiglieri dei quali:
- n.7 componenti eletti dagli affiliati aventi diritto a voto;	- n.7 componenti eletti dagli affiliati aventi diritto a voto;

# 1- Proposte modifica Statuto 2010

- n.2 componenti, un uomo ed una donna, eletti dai rappresentanti degli atleti aventi diritto a voto;	- n.2 componenti, <b>un uomo ed una donna</b> , eletti dai rappresentanti degli atleti aventi diritto a voto;
<b>2^ ipotesi, in quanto l'eliminazione della definizione "un uomo ed una donna" appare in contrasto con l'art.16 comma 2) del D.Lvo 242/99</b>	- n.2 componenti, <del>un uomo ed una donna</del> , eletti dai rappresentanti degli atleti aventi diritto a voto;
- n.1 componente eletto dai rappresentanti dei tecnici aventi diritto a voto;	- n.1 componente eletto dai rappresentanti dei tecnici aventi diritto a voto;
secondo le procedure previste dagli articoli 23 e 24 del presente Statuto.	secondo le procedure previste dagli articoli <b>25 e 26</b> del presente Statuto.
2. I due Consiglieri Atleti ed il Consigliere Tecnico partecipano di diritto all'elezione di atleti e tecnici del Consiglio Nazionale del CONI (vedi art.34 -Statuto CONI).	2. I due Consiglieri Atleti ed il Consigliere Tecnico partecipano di diritto all'elezione di atleti e tecnici del Consiglio Nazionale del CONI, <b>secondo quanto previsto dallo Statuto del C.O.N.I.</b>
<b>Art. 33 – Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni</b>	<b>Art. 35 – Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni</b>
1. Il Consiglio Federale si riunisce:	1. Il Consiglio Federale si riunisce:
a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno, in relazione alle materie di competenza;	a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno, in relazione alle materie di competenza;
b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 6 dei suoi membri.	b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 6 dei suoi membri.
2. Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.	2. Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali.	3. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali.
4. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 6 Consiglieri.	4. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 6 Consiglieri.
5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile.	5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile.
6. Funge da Segretario il Segretario Federale.	6. Funge da Segretario il Segretario <b>Generale della F.I.C.K.</b>
<b>Art. 34 – Competenze del Consiglio Federale</b>	<b>Art. 36 – Competenze del Consiglio Federale</b>
1. Il Consiglio Federale è l'organo di amministrazione della F.I.C.K., dirige e sovrintende l'attività della Federazione, approva i programmi in conformità alle direttive scaturite dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali. In particolare:	1. Il Consiglio Federale è l'organo di <b>gestione e</b> amministrazione della F.I.C.K., dirige e sovrintende l'attività della Federazione, approva i programmi in conformità alle direttive scaturite dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali.
a) realizza i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto;	a) realizza i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto;
b) elegge al suo interno su proposta del Presidente due Vice Presidenti;	b) elegge al suo interno, su proposta del Presidente, due Vice Presidenti, <b>dei quali uno Vicario</b> ;
	<b>c) nomina il Segretario Generale della FICK ed approva l'organigramma della Segreteria Federale, su proposta del Presidente</b>
c) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;	d) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
d) delibera ed approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e lo trasmette alla giunta Nazionale del CONI per l'approvazione, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti.	e) delibera ed approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e lo trasmette alla giunta Nazionale del CONI per l'approvazione, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
e) emana i regolamenti federali e le successive modificazioni;	<b>f) emana i regolamenti federali e le normative federali e le loro successive modificazioni</b> ;
f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;	g) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;



# 1- Proposte modifica Statuto 2010

g) delibera, su proposta del Collegio degli Ufficiali di Gara, il regolamento arbitrale e le relative variazioni;	h) delibera, su proposta del Collegio degli Ufficiali di Gara, il regolamento arbitrale e le relative variazioni;
h) ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente, verificando se nei casi sottopostigli sussistevano gli elementi dell'estrema urgenza, tali da legittimare l'intervento;	i) ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente, verificando se nei casi sottopostigli sussistevano gli elementi dell'estrema urgenza, tali da legittimare l'intervento;
i) il Consiglio Federale delibera sulle domande di nuova affiliazione delle società, delle associazioni;	j) delibera sulle domande di nuova affiliazione;
j) delibera gli importi delle tasse di iscrizione alle gare e delle indennità da liquidare alle società, alle associazioni e agli altri organismi sportivi affiliati per gli equipaggi partecipanti;	k) delibera gli importi delle tasse di iscrizione alle gare e delle indennità da liquidare <b>agli Affiliati</b> per gli equipaggi partecipanti;
k) determina gli importi delle tasse dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di primo grado;	l) determina gli importi delle tasse dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di primo grado;
l) stabilisce le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento alla Federazione;	m) stabilisce le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento alla Federazione;
m) determina i fondi da devolvere ai Comitati Regionali per assolvere ai loro compiti,	n) determina i fondi da devolvere ai Comitati Regionali per assolvere ai loro compiti;
n) determina i fondi per l'organizzazione delle gare;	o) determina i fondi per l'organizzazione delle gare;
o) designa i tesserati onorari e benemeriti da proporre all'Assemblea Nazionale;	p) designa i tesserati onorari e benemeriti da proporre all'Assemblea Nazionale;
p) delibera, in sede definitiva, sui ricorsi contro il rifiuto del nulla osta per il trasferimento degli atleti tra società, associazioni o organismi sportivi appartenenti a Regioni diverse;	q) delibera, in sede definitiva, sui ricorsi contro il rifiuto del nulla osta per il trasferimento degli atleti tra <b>gli Affiliati</b> .
q) compila l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvi i casi di cui all'art. 19, comma 4, del presente Statuto;	r) compila l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvi i casi di cui all'art. 19, comma 4, del presente Statuto;
r) esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali per l'elezione dei componenti dei Comitati Regionali;	s) esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali per l'elezione dei componenti dei <b>Consigli</b> Regionali;
s) provvede alla nomina, su proposta del Consiglio del Comitato Regionale, del Delegato Provinciale e alla revoca in caso di mancato funzionamento del medesimo;	<b>t) provvede alla nomina dei Delegati Provinciali, su proposta del Consiglio Regionale o del Delegato Regionale, oppure, alla revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;</b>
t) provvede, nelle ipotesi previste dall'art. 45 del presente Statuto, alla nomina del Delegato Regionale ed alla sua revoca;	u) provvede, nelle ipotesi previste dall'art. 48 del presente Statuto, alla nomina del Delegato Regionale ed alla sua revoca;
u) provvede in caso di gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni all'ordinamento sportivo da parte dei Consigli dei Comitati Regionali, nonché per constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi alla nomina di un Commissario Straordinario;	v) provvede in caso di <b>accertate</b> gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni all'ordinamento sportivo da parte dei Consigli dei Comitati Regionali, nonché per constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi alla nomina di un Commissario Straordinario;
v) nomina, su proposta dell'organismo direttivo del Collegio degli Ufficiali di Gara, gli Ufficiali di Gara e può revocarli con atto motivato;	w) nomina, su proposta dell'organismo direttivo del Collegio degli Ufficiali di Gara, gli Ufficiali di Gara e può revocarli con atto motivato;
w) nomina i tecnici (istruttori, allenatori, e maestri) per l'iscrizione nell'apposito albo;	x) nomina i tecnici ( <b>tecnico di base</b> , istruttori, allenatori e maestri) per l'iscrizione nell'apposito albo;
x) nomina, determinandone i compiti, e revoca eventuali Commissioni e Commissari;	y) nomina, determinandone i compiti, e revoca eventuali Commissioni e Commissari;
y) esercita il controllo di legittimità sull'elezione dei membri componenti l'Organismo Direttivo del Collegio degli Ufficiali di gara eletti dalla loro assemblea;	z) esercita il controllo di legittimità sull'elezione dei membri componenti l'Organismo Direttivo del Collegio degli Ufficiali di gara eletti dalla loro assemblea;
z) concede l'amnistia e l'indulto, prefissando i limiti del provvedimento;	aa) concede l'amnistia e l'indulto, prefissando i limiti del provvedimento;
aa) indirizza l'elaborazione del Calendario Gare Nazionale, Interregionali e Regionali che definiscono l'attività agonistica federale;	<b>bb) indirizza l'elaborazione e approva il Calendario delle Gare Nazionali, Interregionali e Regionali che definiscono l'attività agonistica federale. Indirizza ed approva il Calendario delle Manifestazioni amatoriali e promozionali che rientrano nell'attività sportiva federale.</b>
bb) indice i Campionati d'Italia;	cc) indice i Campionati d'Italia;

# 1- Proposte modifica Statuto 2010

cc) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso la nomina di allenatori nazionali	dd) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso la nomina di <b>responsabili tecnici federali</b> .
	ee) <b>approva i criteri per la selezione e la partecipazione delle rappresentative nazionali alle Gare Internazionali ed ai Campionati continentali e mondiali. Propone al C.O.N.I. gli atleti di interesse olimpico.</b>
dd) delibera l'eventuale attribuzione ai Comitati Regionali di autonomia organizzativa e contabile e provvede alla nomina del relativo organo di controllo ed alla approvazione del Conto Preventivo e del Conto Consuntivo del Comitato stesso.	
ee) provvede, inoltre, a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto.	ff) provvede, inoltre, a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto.
ff) in ordine alla disciplina dell'organo di controllo periferico si rinvia alle disposizioni relative al Collegio dei Revisori dei Conti in quanto applicabili	gg) in ordine alla disciplina dell'organo di controllo periferico si rinvia alle disposizioni relative al Collegio dei Revisori dei Conti in quanto applicabili
	hh) <b>delega con espressa deliberazione il Presidente Federale per ogni incombenza non prevista nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 30.</b>
<b>Art. 35 – Decadenza del Consiglio Federale</b>	<b>Art. 37 – Decadenza del Consiglio Federale</b>
1. La cessazione dalla carica del Presidente, per decadenza o per altro motivo, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Federale.	1. La cessazione dalla carica del Presidente, per <b>dimissioni</b> o per altro motivo, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Federale.
2. In caso di dimissioni del Presidente, l'intero Consiglio resta in carica per l'ordinaria amministrazione unitamente al Presidente fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà essere convocata entro sessanta giorni dall'evento per il rinnovo delle cariche e che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.	2. In caso di dimissioni del Presidente, l'intero Consiglio resta in carica per l'ordinaria amministrazione unitamente al Presidente, <b>o in caso di dichiarazione di impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vice Presidente Vicario</b> , fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà essere convocata entro sessanta giorni dall'evento per il rinnovo delle cariche e che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.
3. In caso di impedimento definitivo del Presidente, l'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e tenuta, negli stessi termini, dal Vice-Presidente già incaricato della reggenza temporanea.	3. In caso di impedimento definitivo del Presidente, l'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e tenuta, negli stessi termini, dal Vice-Presidente già incaricato della reggenza temporanea.
4. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale straordinaria, da convocarsi nei termini di cui al comma 2.	4. In caso di dimissioni contemporanee, <b>in quanto presentate in un arco temporale di sette giorni</b> , della metà più uno dei Consiglieri Federali si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale straordinaria, da convocarsi nei termini di cui al comma 2.
5. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.	5. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali <b>elettivi</b> sono irrevocabili.
6. La decadenza del Consiglio Federale comporta in ogni caso la decadenza del Presidente Federale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, del presente Statuto.	6. La decadenza del Consiglio Federale comporta in ogni caso la decadenza del Presidente Federale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, del presente Statuto.
7. In caso di parere negativo ai Bilanci federali da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI deve essere convocata, entro 90 giorni, un'Assemblea Nazionale Straordinaria per deliberare l'approvazione dei Bilanci.	7. In caso di parere negativo ai Bilanci federali da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI deve essere convocata, entro 90 giorni, un'Assemblea Nazionale Straordinaria per deliberare l'approvazione dei Bilanci.
<b>Art. 36 – Integrazione del Consiglio Federale</b>	<b>Art. 38 – Integrazione del Consiglio Federale</b>
1. In ogni caso di dimissioni dei Consiglieri, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti per le rispettive categorie purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.	1. In ogni caso di dimissioni dei Consiglieri, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti per le rispettive categorie purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.

# 1- Proposte modifica Statuto 2010

2. Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile si dovrà procedere alla convocazione di un'Assemblea Nazionale straordinaria con i termini e le modalità stabilite nell'art.19 del presente statuto.	<b>2. Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile si dovrà procedere alla convocazione di un'Assemblea Nazionale straordinaria con i termini e le modalità stabilite nell'art.19 del presente statuto.</b>
	<b>3. Nel caso in cui non sia compromessa la funzionalità dell'organo, l'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva, di cui al comma precedente, potrà essere convocata in occasione della prima Assemblea utile dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Viceversa, dovrà essere obbligatoriamente convocata una'Assemblea Straordinaria di cui all'art. 37 comma 2.</b>
3. In caso di vacanze, determinatesi per qualsiasi motivo non contemporaneamente nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei Consiglieri federali, si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente.	<b>ELIMINARE</b>
4. Al Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi nei termini di cui al comma 2 del precedente articolo.	<b>ELIMINARE</b>
<b>Art. 37 – Il Collegio dei Revisori dei Conti</b>	<b>Art. 39 – Il Collegio dei Revisori dei Conti</b>
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da 4 componenti effettivi e da 3 supplenti e dura in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico, e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale	1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da 4 componenti effettivi e da 3 supplenti e dura in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico, e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale
2. Il Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti sono eletti con votazioni separate dall'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva;	<b>2. Il Presidente ed i componenti (due membri effettivi e due membri supplenti) sono eletti con votazioni separate dall'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva;</b>
	<b>3. Gli altri due membri effettivi e l'altro supplente, di cui al comma 1, sono nominati dal CONI .</b>
	<b>4. il Collegio dei Revisori è convocato e presieduto dal suo Presidente</b>
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce con la presenza della maggioranza dei Revisori. Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	5. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce con la presenza della maggioranza dei Revisori. Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
4. La funzionalità nonché la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Codice Civile.	6. La funzionalità nonché la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Codice Civile.
5. E' richiesta l'iscrizione all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti, o al Registro dei Revisori Contabili. Possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati	<b>7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, eletti e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili, e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati.</b>
<b>Art. 38 – Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti</b>	<b>Art. 40 – Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti</b>
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:	1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
a) controllare la gestione amministrativa ed effettuare il controllo contabile;	a) controllare la gestione amministrativa ed effettuare il controllo contabile;
b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.C.K.;	b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.C.K.;
c) verificare -almeno ogni tre mesi- l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;	c) verificare -almeno ogni tre mesi- l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
d) redigere una relazione al bilancio preventivo e bilancio d'esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso	d) redigere una relazione al bilancio preventivo e bilancio d'esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso
<b>2. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del suo Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.</b>	<b>2. Il Collegio redige un processo verbale per ogni sua riunione che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.</b>

## 1- Proposte modifica Statuto 2010

<p>3. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del loro Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della F.I.C.K., previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale.</p>	<p>3. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, <b>su</b> delega del loro Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi <b>Centrali e Territoriali</b> della F.I.C.K., previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle <b>al Consiglio Federale</b>.</p>
<p>4. Il Presidente e i membri effettivi del Collegio, devono essere formalmente invitati dal Presidente Federale a partecipare a tutte le riunioni degli organi deliberanti della F.I.C.K</p>	<p>4. Il Presidente e i membri effettivi del Collegio, devono essere formalmente invitati dal Presidente Federale a partecipare a tutte le riunioni degli organi deliberanti della F.I.C.K</p>
<p><b>Art. 39 – Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti</b></p>	<p><b>Art. 41 – Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti</b></p>
<p>1. Le ipotesi di sostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti sono contemplate nel Codice Civile.</p>	<p>1. Le ipotesi di sostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti sono contemplate nel Codice Civile.</p>
<p><b>Sezione II – Organi Periferici</b></p>	<p><b>Sezione II – Organi Territoriali</b></p>
<p><b>Art. 40 – Istituzione dei Comitati Regionali</b></p>	<p><b>Art. 42 – Istituzione dei Comitati Regionali</b></p>
<p>1. In ogni Regione nella quale abbiano sede almeno 5 affiliati aventi diritto al voto, il Consiglio Federale istituisce un Comitato Regionale, retto da un Consiglio composto da un Presidente e da un numero da 8 Consiglieri, di cui 2 in rappresentanza degli atleti ed 1 in rappresentanza dei tecnici eletti dall'Assemblea Regionale con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva;</p>	<p>1. Il Consiglio Federale, in ogni Regione nella quale abbiano sede almeno 5 affiliati aventi diritto al voto, istituisce un Comitato Regionale, retto da un Consiglio <b>Regionale</b>.</p>
	<p><b>2. Il Consiglio Regionale sarà composto da un Presidente e da 6 Consiglieri, di cui uno in rappresentanza degli Atleti ed uno in rappresentanza dei Tecnici, eletti dall'Assemblea Regionale con le modalità, stabilite nei successivi articoli e scelti tra i candidati tesserati con Affiliati appartenenti alla medesima Regione.</b></p>
<p>2. I Consiglieri, su proposta del Presidente, eleggono tra loro due Vice-Presidenti e un Segretario.</p>	<p><del>1. Il Consiglio Regionale</del> <b>3. Il Consiglio Regionale</b>, su proposta del Presidente, elegge tra <b>i Consiglieri un Vice-Presidente</b> e un Segretario.</p>
<p>3. Il Consiglio dura in carica quattro anni e decade in ogni caso alla scadenza del quadriennio olimpico.</p>	<p><b>4.</b> Il Consiglio dura in carica quattro anni e decade in ogni caso alla scadenza del quadriennio olimpico.</p>
<p>4. Nella Province di Trento e Bolzano sono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi periferici di livello regionale.</p>	<p><b>5.</b> Nelle province <b>autonome</b> di Trento e Bolzano <b>e nella regione Valle d'Aosta</b> sono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi <b>Territoriali</b> di livello regionale.</p>
<p>5. Nella delibera d'istituzione del Comitato, il Consiglio Federale fissa la data della prima riunione dell'Assemblea Regionale, per le cui modalità di convocazione si fa rinvio alle norme stabilite dal Consiglio Federale.</p>	<p><b>6.</b> Nella delibera d'istituzione del Comitato, il Consiglio Federale fissa la data della prima riunione dell'Assemblea Regionale, per le cui modalità di convocazione si fa rinvio alle norme stabilite dal Consiglio Federale.</p>
<p><b>Art. 41 – L'Assemblea Regionale</b></p>	<p><b>Art.43 - L'Assemblea Regionale</b></p>
<p>1. L'Assemblea Regionale può essere Ordinaria Elettiva, Ordinaria non Elettiva e Straordinaria</p>	<p>1. L'Assemblea Regionale può essere Ordinaria Elettiva, Ordinaria non Elettiva e Straordinaria</p>
<p>2. L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva, Ordinaria non elettiva e Straordinaria è composta:</p>	<p>2. L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva, Ordinaria non elettiva e Straordinaria è composta:</p>
<p>a) Dai Presidenti degli affiliati - con sede nel territorio della Regione - aventi diritto al voto o da loro delegati;</p>	<p>a) dai Presidenti degli Affiliati - con sede nel territorio della Regione - aventi diritto a voto, <b>o in caso di loro impossibilità da un delegato che può essere o un membro del Consiglio direttivo dell'affiliato stesso, purchè regolarmente tesserato alla FICK, o un altro affiliato avente diritto a voto della medesima Regione.</b></p>

# 1- Proposte modifica Statuto 2010

b) Dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto a voto tesserati presso affiliati aventi diritto a voto - con sede nel territorio della Regione -.	b) dai Rappresentanti <b>Societari</b> degli Atleti e dei Tecnici, tesserati presso Affiliati aventi diritto a voto - con sede nel territorio della regione - <b>o dai loro rispettivi Supplenti</b> ;
c) L'Assemblea è indetta - previa nomina della Commissione Verifica Poteri- dal Presidente del Comitato Regionale o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Federale, almeno 45 giorni prima della data stabilita, con allegato l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto e degli atleti e tecnici aventi diritto a voto. Sarà inviata successivamente, almeno venti giorni prima della celebrazione dell'Assemblea la comunicazione relativa al luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione, l'ordine del giorno ed eventuali altre disposizioni ed informazioni.	c) L'Assemblea è indetta - previa nomina della Commissione Verifica Poteri- dal <b>Consiglio Regionale</b> secondo le modalità stabilite dal Regolamento <b>Organico</b> , almeno 45 giorni prima della data stabilita, <b>con allegato l'elenco con i voti attribuiti agli affiliati, agli atleti ed ai tecnici aventi diritto a voto.</b> Sarà inviata successivamente, almeno venti giorni prima della celebrazione dell'Assemblea la comunicazione relativa al luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione, l'ordine del giorno ed eventuali altre disposizioni ed informazioni. <b>Entrambe tali comunicazioni saranno inviate a mezzo raccomandata semplice.</b>
d) L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva si svolge entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.	<b>3.</b> L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva si svolge entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.
e) L'Assemblea Regionale Ordinaria non elettiva si riunisce entro il 28 febbraio del terzo anno del quadriennio olimpico.	<b>4.</b> L'Assemblea Regionale Ordinaria non elettiva si riunisce entro il 28 febbraio del terzo anno del quadriennio olimpico.
f) Per la convocazione, la costituzione, la direzione, la validità e la partecipazione all'Assemblea Regionale nonché per le modalità di deliberazione della Assemblea stessa valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale.	<b>5.</b> Per la convocazione, la costituzione, la direzione, la validità, la partecipazione all'Assemblea Regionale, <b>per il diritto e l'esercizio di voto</b> , nonché per le modalità di deliberazione della Assemblea stessa valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale.
In ogni caso il Presidente ed i componenti del Consiglio del Comitato ed i candidati non possono rappresentare componenti dell'Assemblea Regionale né direttamente né per delega	<b>6.</b> In ogni caso il Presidente, <b>i Consiglieri Regionali</b> ed i candidati <b>alle cariche elettive regionali</b> non possono rappresentare <b>Affiliati aventi diritto a voto</b> all'Assemblea Regionale, né direttamente né per delega
<b>Art. 42 – Competenze dell'Assemblea Regionale</b>	<b>Art. 44 – Competenze dell'Assemblea Regionale</b>
<b>1. L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva</b>	<b>1. L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva</b>
a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale, di cui 1 in rappresentanza degli atleti ed 1 in rappresentanza dei tecnici tesserati presso gli affiliati della Regione, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva;	a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale, di cui 1 in rappresentanza degli atleti ed 1 in rappresentanza dei tecnici tesserati presso gli affiliati della Regione, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva;
a) nel caso di autonomia gestionale, provvede all'approvazione dei bilanci di indirizzo del Comitato Regionale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato di riferimento.	b) nel caso di autonomia gestionale, provvede all'approvazione dei bilanci di indirizzo del Comitato Regionale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato di riferimento.
b) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno;	c) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
<b>2. L'Assemblea Regionale Ordinaria non elettiva:</b>	<b>2. L'Assemblea Regionale Ordinaria non elettiva:</b>
a) discute ed approva la relazione tecnico morale del Consiglio Regionale sul biennio precedente	a) discute ed approva la relazione tecnico morale del Consiglio Regionale sul biennio precedente
b) discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività canoistica e sull'attività promozionale e giovanile del biennio successivo;	b) discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività canoistica e sull'attività promozionale e giovanile del biennio successivo;
c) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.	c) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
<b>3. L'Assemblea Regionale Straordinaria:</b>	<b>3. L'Assemblea Regionale Straordinaria:</b>
a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanza verificatasi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente del Comitato Regionale ed i membri del Consiglio Regionale decaduto, nonché, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti -secondo quanto previsto dal presente Statuto- i membri del Consiglio Regionale;	a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanza verificatasi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente del Comitato Regionale ed i membri del Consiglio Regionale decaduto, nonché, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti -secondo quanto previsto dal presente Statuto- i membri del Consiglio Regionale;

# 1- Proposte modifica Statuto 2010

b) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.	b) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
c) L'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Regionale Ordinaria	c) L'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Regionale Ordinaria
<b>Art. 43 – Il Presidente Regionale</b>	<b>Art. 45 – Il Presidente Regionale</b>
1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità previste per l'elezione del Presidente della F.I.C.K., in quanto applicabili.	1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità previste per l'elezione del Presidente della F.I.C.K., in quanto applicabili.
2. Rappresenta la F.I.C.K. nel territorio di competenza ai soli fini sportivi.	2. Rappresenta la F.I.C.K. nel territorio di competenza ai soli fini sportivi; <b>partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale del C.O.N.I. e del C.I.P.</b>
3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio del Comitato Regionale almeno quattro volte nel corso dell'anno, e convoca l'Assemblea Regionale.	3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio del Comitato Regionale almeno quattro volte nel corso dell'anno, e convoca l'Assemblea Regionale.
4. Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.C.K.	4. Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.C.K.
	<b>5. Nei casi di estrema urgenza, può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizi alla F.I.C.K. o all'Organo Territoriale di propria rappresentanza, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Regionale, nella sua prima riunione, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.</b>
<b>Art. 44 – Il Comitato Regionale</b>	<b>Art. 46 – Il Consiglio del Comitato Regionale</b>
<b>1.</b> I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Regionale, ai sensi dell'art.42 del presente Statuto.	<b>1.</b> I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Regionale, ai sensi dell'art. <b>44</b> del presente Statuto.
<b>2.</b> Il Consiglio del Comitato Regionale:	<b>2.</b> Il Consiglio del Comitato Regionale:
a) promuove, propaganda, disciplina l'attività canoistica nella Regione di competenza secondo le direttive del Consiglio Federale;	a) promuove, disciplina l'attività canoistica nella Regione di competenza secondo le direttive del Consiglio Federale;
b) trasmette al Consiglio Federale per il prescritto controllo di legittimità le delibere dell'Assemblea Regionale relative alle elezioni del Consiglio stesso;	b) trasmette al Consiglio Federale per il prescritto controllo di legittimità le delibere dell'Assemblea Regionale relative alle elezioni del Consiglio stesso;
c) amministra i fondi assegnati dalla Federazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Federale e nell'ipotesi di riconosciuta autonomia delibera il Bilancio di Previsione;	c) amministra i fondi assegnati dalla Federazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Federale e nell'ipotesi di riconosciuta autonomia delibera il Bilancio di Previsione <b>e il Bilancio Consuntivo nel rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;</b>
d) sottopone al Consiglio Federale il rendiconto della gestione del Comitato o il Conto Preventivo e il Conto Consuntivo nel caso di autonomia di cui all'art. 34.	d) sottopone al Consiglio Federale il rendiconto della gestione del Comitato o il Conto Preventivo e il Conto Consuntivo nel caso di autonomia di cui all' <b>art. 36</b> .
e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;	e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
f) cura e provvede alla formazione degli istruttori;	f) cura e provvede alla formazione dei tecnici di base e degli istruttori;
g) raccoglie le domande di nuovi affiliati, le istruisce, le inoltra con il proprio parere, espresso di concerto con il Delegato Provinciale, al Consiglio Federale;	g) raccoglie le domande di nuovi affiliati, le istruisce, le inoltra con il proprio parere, espresso di concerto con <b>l'eventuale</b> Delegato Provinciale, al Consiglio Federale;
h) cura che gli affiliati nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;	h) cura che gli affiliati nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
i) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;	i) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;
j) organizza gare, approva e sorveglia quelle richieste da società, associazioni o organismi sportivi della Regione, secondo le eventuali disposizioni impartite dal Consiglio Federale	j) <b>collabora all'organizzazione delle gare</b> , approva e sorveglia quelle richieste da società, associazioni o organismi sportivi della Regione, secondo le eventuali disposizioni impartite dal Consiglio Federale

	<b>k) ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente, verificando se nei casi sottoposti sussistevano gli elementi dell'estrema urgenza, tali da legittimare l'intervento.</b>
	<b>l) propone al Consiglio Federale la nomina dei Delegati Provinciali.</b>
	<b>m) organizza manifestazioni ed eventi, finalizzati agli scopi statutari e collabora con il C.O.N.I. Regionale, gli enti locali, istituzioni politiche e scolastiche.</b>
<b>Art. 45 – II Delegato Regionale</b>	<b>Art. 47 – II Delegato Regionale</b>
1. Nelle Regioni ove non abbiano sede almeno 5 affiliati con diritto a voto, il Consiglio Federale può nominare un Delegato Regionale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione del Comitato Regionale secondo quanto previsto dal presente Statuto.	1. Nelle Regioni ove non abbiano sede almeno 5 affiliati con diritto a voto, il Consiglio Federale <b>provvede a</b> nominare un Delegato Regionale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione del Comitato Regionale secondo quanto previsto dal presente Statuto.
	<b>2. Il Delegato Regionale rappresenta la F.I.C.K. nel territorio di competenza ai soli fini sportivi e sottoscrive gli atti ufficiali; partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale del C.O.N.I. e del C.I.P.</b>
	<b>3. Propone al Consiglio Federale la nomina dei Delegati Provinciali.</b>
	<b>4. Promuove e disciplina lo sport della canoa nella Regione di competenza secondo le direttive del Consiglio Federale;</b>
3. Ogni anno il Delegato deve inviare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato, per consentire al Consiglio Federale stesso di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.	5. Ogni anno il Delegato deve inviare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato, per consentire al Consiglio Federale stesso di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.
2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.	6. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.	7. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.
<b>Art. 46 – II Delegato Provinciale</b>	<b>Art. 48 – II Delegato Provinciale</b>
1. Il Consiglio Federale nelle province in cui ritenga opportuno, per assicurare la promozione e svolgimento delle attività federali, può nominare, su proposta del Consiglio del Comitato Regionale, un Delegato Provinciale, che dura in carica un quadriennio e può essere riconfermato ed i cui compiti sono quelli di contribuire, di concerto con il competente Comitato Regionale, nell'ambito della sua Provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto, operando in modo da favorire la costituzione ed affiliazione di nuove Associazioni, partecipando alla formulazione del parere così come previsto all'art. 44.	1. Il Consiglio Federale, <b>su proposta del Consiglio del Comitato Regionale del Delegato Regionale</b> , <del>nelle province in cui ritenga opportuno</del> , per assicurare la promozione e svolgimento delle attività federali, <del>può nominare</del> , <b>nomina</b> un Delegato Provinciale.
	<b>2. Rappresenta la F.I.C.K. nel territorio di competenza ai soli fini sportivi; partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale del C.O.N.I. e del C.I.P.</b>
	3. I compiti del Delegato Provinciale sono quelli di contribuire, di concerto con il competente Comitato Regionale, nell'ambito della sua Provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto, operando in modo da favorire la costituzione ed affiliazione di nuove Associazioni, partecipando alla formulazione del parere così come previsto all'art. <b>46 comma g)</b> .
	<b>4. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.</b>
	5. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.
<b><u>Sezione III – Organi di Giustizia</u></b>	

# 1- Proposte modifica Statuto 2010

Art. 47 – Principi Informatori della Giustizia Federale	Art. 49 – Principi Informatori della Giustizia Federale
1. La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia Federale deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto, del C.O.N.I. e delle Leggi dello Stato.	1. La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia Federale deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto, del C.O.N.I. e delle Leggi dello Stato.
2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti federali non tecnici, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, prima fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazioni e alla corruzione, sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia e di disciplina aventi competenze - sia in primo che in secondo grado - su tutto il territorio nazionale.	2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti federali non tecnici, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, prima fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazioni e alla corruzione, sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia e di disciplina aventi competenze - sia in primo che in secondo grado - su tutto il territorio nazionale.
3. E' sancito il principio d'impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice ovvero la possibilità di revisione del giudizio e i casi di astensione.	3. E' sancito il principio d'impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice ovvero la possibilità di revisione del giudizio e i casi di astensione.
4. Gli Organi di Giustizia godono di piena e completa autonomia; tutti i loro componenti restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza degli altri Organi Federali.	4. Gli Organi di Giustizia godono di piena e completa autonomia; tutti i loro componenti restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza degli altri Organi Federali.
5. La riabilitazione deve essere disciplinata nel Regolamento di Giustizia Federale. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa dalla Commissione d'Appello quando siano decorsi 3 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante e di buona condotta	5. La riabilitazione deve essere disciplinata nel Regolamento di Giustizia Federale. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa dalla Commissione d'Appello quando siano decorsi 3 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante e di buona condotta
6. E' sancita la procedibilità d'ufficio nei confronti di coloro che determinano l'apertura di procedure da parte degli Organi di Giustizia federali sulla base di notizie o informazioni rilevatesi successivamente false o tendenziose.	6. E' sancita la procedibilità d'ufficio nei confronti di coloro che determinano l'apertura di procedure da parte degli Organi di Giustizia federali sulla base di notizie o informazioni rilevatesi successivamente false o tendenziose.
7. I Giudici Sportivi devono essere terzi ed imparziali. Il loro mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.	7. I componenti degli Organi di Giustizia devono essere terzi ed imparziali. Il loro mandato ha la durata quadriennale ed è rinnovabile. <b>Per i soli componenti gli organi d'appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.</b>
7.....Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili alla Procura Federale . Le controversie sono discusse in pubblica udienza, Le decisioni devono sempre essere motivate anche se succintamente. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa. La giustizia sportiva deve essere efficace. Pertanto, le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice della impugnazione può' sospendere in tutto o in parte per gravissimi motivi. E' consentita, su richiesta della procura , l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di 60 giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione	8. Le controversie sono discusse in pubblica udienza, Le decisioni devono sempre essere motivate anche se succintamente. <b>La giustizia sportiva deve essere rapida ed efficace.</b> A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa. Pertanto, le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice della impugnazione può' sospendere in tutto o in parte per gravissimi motivi. E' consentita, su richiesta della procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di 60 giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione. <b>Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili alla Procura Federale. Per quanto riguarda tutti i procedimenti in materia di doping si fa riferimento alle Norme Sportive Antidoping del CONI.</b>
Fermo restando la competenza del TAS, a norma del Codice-WADA, in materia di doping, i due gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro 90 giorni dal deferimento della Procura Antidoping del CONI. Esperiti i gradi di giustizia sportiva federale, è possibile ricorrere al giudice di ultima istanza di cui all'art.13 dello statuto del CONI.	<b>ELIMINATO</b>



	<p>9. Tutti i componenti degli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazioni di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla conclusione. I componenti degli Organi di Giustizia non possono avere alcun tipo di rapporto economico con gli affiliati e con i tesserati.</p>
	<p>10. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia Sportiva, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sportiva per l'inserimento nel "Registro delle Sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo".</p>
<b>art. 48 - II Procuratore Federale</b>	<b>art. 50 - II Procuratore Federale</b>
<p>1. Il Procuratore Federale ed il suo sostituto sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, devono possedere specifica professionalità ed essere o essere stati iscritti all'Albo degli Avvocati, o al Ruolo presso i Collegi Notarili o svolgere o aver svolto incarichi in Magistratura. La nomina dura 4 anni ed è rinnovabile per non più di due volte.</p>	<p><b>1. Il Procuratore Federale ed il suo sostituto sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale.</b></p>
<p>2. A tale ufficio sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia federali.</p>	<p>2. A tale ufficio sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia federali, <b>con esclusione del Giudice Unico Sportivo.</b></p>
<p>3. In particolare, il Procuratore Federale, su denuncia degli interessati, tramite la Segreteria federale, o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, compie indagini preliminari a conclusione delle quali:</p>	<p>3. In particolare, il Procuratore Federale, su denuncia degli interessati, tramite la Segreteria federale, o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, compie indagini preliminari a conclusione delle quali:</p>
<p>a) formula il capo d'imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare, oppure</p>	<p>a) formula il capo d'imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare, oppure</p>
<p>b) provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione o per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.</p>	<p>b) provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione o per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.</p>
<p>4. Il Procuratore Federale, inoltre, può ricorrere alla Commissione Giustizia e Disciplina, avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico, e alla Commissione d'Appello, avverso le decisioni della Commissione Giustizia e Disciplina</p>	<p>4. Il Procuratore Federale, inoltre, può ricorrere alla Commissione Giustizia e Disciplina, avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico, e alla Commissione d'Appello, avverso le decisioni della Commissione Giustizia e Disciplina</p>
<b>Art. 49 – II Giudice Unico Sportivo</b>	<b>Art. 51 – II Giudice Unico Sportivo</b>
<p>1. L'Ufficio del Giudice Unico Sportivo si compone di un Giudice Effettivo e di uno o più supplenti, secondo le disposizioni del Regolamento Federale.</p>	<p>1. L'Ufficio del Giudice Unico Sportivo si compone di un Giudice Effettivo e di uno o più supplenti, secondo le disposizioni <b>contemplate nel Regolamento di Giustizia Sportiva.</b></p>
<p>2. Essi sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, devono possedere specifica professionalità ed essere o essere stati iscritti all'Albo degli Avvocati o al Ruolo presso i Collegi Notarili o svolgere o aver svolto incarichi in Magistratura. La nomina dura 4 anni ed è rinnovabile per non più di due volte.</p>	<p><b>2. Essi sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale.</b></p>
<p>3. Il Giudice Unico, decide in prima istanza sui reclami ad esso proposti, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia Federale</p>	<p><b>3. Il Giudice Unico Sportivo decide in prima istanza sulle infrazioni relative ai fatti avvenuti in occasione della disputa di competizioni sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali, trasmessi allo stesso dalla Segreteria Federale su denuncia degli interessati. Per la canoa polo prende atto dei provvedimenti adottati sul campo dalla Commissione Giudicante di cui al Codice di Gara.</b></p>

# 1- Proposte modifica Statuto 2010

<b>Art. 50 – La Commissione di Giustizia e Disciplina</b>	<b>Art. 52 La Commissione Giustizia e Disciplina</b>
1. La Commissione di Giustizia e Disciplina si compone di un Presidente e di due membri, eletti tutti dall'Assemblea Nazionale per un quadriennio olimpico, secondo le procedure previste dal vigente Statuto.	1. La Commissione di Giustizia e Disciplina si compone di un Presidente e di due membri, eletti tutti dall'Assemblea Nazionale per un quadriennio olimpico, secondo le procedure previste dal vigente Statuto.
2. Devono essere eletti, altresì, anche due Giudici supplenti, per durata pari a quella degli effettivi.	2. Devono essere eletti, altresì, anche due Giudici supplenti, per durata pari a quella degli effettivi.
3. Per l'elezione oltre ai requisiti richiesti dall'art. 56 i candidati devono possedere specifica professionalità ed essere o essere stati iscritti all'Albo degli Avvocati o al Ruolo presso i Collegi Notarili o svolgere o aver svolto incarichi in Magistratura.	<b>SPOSTATO ALL'ART. 63</b>
4. La Commissione è valida con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci, le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.	3. La Commissione è valida con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci, le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.
5. La Commissione giudica collegialmente, in secondo grado sugli appelli avverso le decisioni del Giudice Unico Sportivo, nonché in primo grado su quanto riservato alla sua cognizione dal Regolamento di Giustizia Federale, il quale dovrà, altresì, stabilire il funzionamento dell'Ufficio e le relative procedure da seguire.	4. La Commissione giudica collegialmente, in secondo grado sugli appelli avverso le decisioni del Giudice Unico Sportivo, nonché in primo grado su quanto riservato alla sua cognizione dal Regolamento di Giustizia Federale, il quale dovrà, altresì, stabilire il funzionamento dell'Ufficio e le relative procedure da seguire.
<b>Art. 51 – La Commissione d'Appello</b>	<b>Art. 53 – La Commissione d'Appello</b>
1. La Commissione d'Appello si compone di un Presidente e di due membri, eletti tutti dall'Assemblea Nazionale per un quadriennio Olimpico, secondo le procedure dal vigente Statuto.	1. La Commissione d'Appello si compone di un Presidente e di due membri, eletti tutti dall'Assemblea Nazionale per un quadriennio Olimpico, secondo le procedure dal vigente Statuto.
2. Devono essere eletti, altresì, due Giudici supplenti, per durata pari a quella degli effettivi	2. Devono essere eletti, altresì, due Giudici supplenti, per durata pari a quella degli effettivi
3. Per l'elezione oltre ai requisiti richiesti dall'art. 56 i candidati devono possedere specifica professionalità ed essere o essere stati iscritti all'Albo degli Avvocati o al Ruolo presso i Collegi Notarili o svolgere o aver svolto incarichi in Magistratura.	<b>SPOSTATO ALL'ART. 63</b>
4. La Commissione è valida con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci, le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.	3. La Commissione è valida con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci, le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.
5. La Commissione d'Appello giudica collegialmente in ultima istanza sugli appelli avverso le decisioni della Commissione di Giustizia e Disciplina, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia Federale, nonché assolve ad ogni altro compito riservato alla sua cognizione dal Regolamento di Giustizia Federale stesso, il quale dovrà, altresì, stabilire il funzionamento dell'Ufficio e le relative procedure da seguire.	4. La Commissione d'Appello giudica collegialmente in ultima istanza sugli appelli avverso le decisioni della Commissione di Giustizia e Disciplina, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia Federale, nonché assolve ad ogni altro compito riservato alla sua cognizione dal Regolamento di Giustizia Federale stesso, il quale dovrà, altresì, stabilire il funzionamento dell'Ufficio e le relative procedure da seguire.
	<b>5. La Commissione d'Appello Federale è competente in primo grado in materia di Doping, secondo quanto stabilito dalle Norme Sportive Antidoping del CONI</b>
<b>Art. 52 - Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.</b>	<b>Art. 54 - Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport</b>
1. Le controversie che contrappongono la FICK a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazioni nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinari che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.	<b>1. Le controversie che contrappongono la FICK a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazioni nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa/ammenda e di quelle in materia di doping.</b>

# 1- Proposte modifica Statuto 2010

2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.	<b>2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale ad un tentativo obbligatorio di conciliazione.</b>
3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport .	<b>ELIMINATO</b>
4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.	<b>3. Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive, emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.</b>
5. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato Per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano stati attribuiti procedimenti arbitrali nell'ambito della FICK.	4. Restano escluse dalla competenza del <b>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport</b> tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano stati attribuiti procedimenti arbitrali nell'ambito della FICK.
<b>Sezione IV – <u>ALTRI ORGANISMI</u></b>	<b>Sezione IV – <u>ALTRI ORGANISMI</u></b>
<b>Art. 53 – Funzioni del Collegio degli Ufficiali di Gara</b>	<b>Art. 55 – Il Collegio degli Ufficiali di Gara</b>
1. Il Collegio degli Ufficiali di Gara, inquadra gli Ufficiali di Gara e ne disciplina l'attività.	1. Il Collegio degli Ufficiali di Gara è <b>l'organismo tecnico-arbitrale della FICK</b> che inquadra gli Ufficiali di Gara e ne disciplina l'attività <b>attraverso il Regolamento Arbitrale.</b>
2. La composizione, la durata e le funzioni del Collegio sono disciplinati dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale approvato dal Consiglio Federale.	2. il Collegio degli Ufficiali di Gara realizza le proprie finalità attraverso i suoi organi che sono : a) L'Assemblea degli Ufficiali di Gara; b) la Direzione Arbitrale Canoa (D.A.C.); c) il Presidente del Collegio; d) i Fiduciari Arbitrali Regionali (F.A.R.)
	3. L'Assemblea degli Ufficiali di Gara è composta da tutti gli Ufficiali di Gara regolarmente tesserati alla FICK. Essa può essere ordinaria e straordinaria, elettiva e non elettiva. I compiti e le modalità di convocazione e costituzione dell'Assemblea degli Ufficiali di Gara e della Direzione Arbitrale Canoa sono disciplinati dal Regolamento Organico e dal Regolamento Arbitrale.
<b>Art. 54 - Comitato Federale Sport per Tutti</b>	<b>Art. 58 - Il Comitato Sport per Tutti</b>
1. Il Comitato Federale Sport per Tutti persegue l'obiettivo della massima diffusione della pratica sportiva della canoa a tutti i livelli tenendo conto di tutte le specialità previste dall'International Canoe Federation (I.C.F.).	1. Il Comitato Sport per Tutti persegue l'obiettivo della massima diffusione della pratica sportiva della canoa a tutti i livelli <del>ad ogni livello, secondo le specialità previste dall'ICF e riconosciute dalla FICK e dal C.I.P.</del>
2. La composizione, la durata e le funzioni sono regolate da apposite norme emanate dal Consiglio Federale.	<b>2. La composizione, le funzioni e la durata in carica sono regolate da apposite norme emanate dal Consiglio Federale della FICK.</b>
	2. Il Comitato è composto dai Rappresentanti delle Associazioni e degli Enti, riconosciuti dalla F.I.C.K. tramite apposite convenzioni. Inoltre dello stesso possono far parte i rappresentati delle altre discipline della pagaia, riconducibili all'ICF, riconosciuti dalla FICK con apposito protocollo.
	3. Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
	4. Le modalità di funzionamento sono regolate da apposito Regolamento approvato dal Consigli Federale.

	<b>Art. 59 - Consulta Nazionale</b>
	1. La Consulta Nazionale è composta dai Presidenti Regionali, o in caso di loro impedimento dai rispettivi Vice Presidenti o da altro Consigliere Regionale delegato, dai Delegati Regionali, dai Delegati delle Province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta. Partecipano ai lavori i Consiglieri Federali, Il Presidente del C.S.p.T. ed altri che il Presidente Federale possa ritenere utili allo svolgimento dei lavori.
	2. La Consulta Nazionale è convocata almeno 1 volta all'anno dal Presidente Federale che la presiede.
	3. La Consulta Nazionale ha funzioni consultive non vincolanti ed esprime pareri su qualsiasi argomento interessante l'attività federale posto all'o.d.g.
	4. La riunione è valida, qualunque sia il numero dei partecipanti. Funge da segretario verbalizzante il Segretario Generale della F.I.C.K., o un suo sostituto.
	<b>Art. 60 - La Commissione Federale Atleti</b>
	1. La Commissione Federale Atleti è istituita nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI ed ha la durata di un quadriennio olimpico.
	2. La Commissione Federale Atleti è composta dai Consiglieri nazionali e regionali, eletti in rappresentanza degli Atleti. Partecipano ai lavori quanti altri il Presidente della Commissione ritenesse utile allo svolgimento dei lavori.
	3. La Commissione Federale Atleti è presieduta dal Consigliere Federale, eletto in rappresentanza degli Atleti con maggiore suffragio dei voti, o in caso di parità dal più anziano di età.
	4. La Commissione Federale Atleti ha il compito di contribuire alla diffusione dell'ideale olimpico e di formulare proposte, suggerimenti e pareri al Consiglio Federale, al fine di adottare strategie e programmi, anche in attuazione delle direttive del C.I.O., riferite agli atleti.
	<b>5. Le funzioni e le modalità di convocazione sono regolate da norme previste da apposito titolo del Regolamento Organico.</b>
	<b>Art. 61 - La Segreteria Federale</b>
	1. L'organigramma della Segreteria Federale, organizzato in settori ed uffici è approvato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente.
	2. Il Personale, addetto al funzionamento della struttura federale, dipende gerarchicamente dal Segretario Generale, che ne dispone l'impiego. Deve essere improntato alla massima funzionalità delle risorse umane e finanziarie.
	3. La Segreteria Federale svolge le funzioni di supporto organizzativo per l'attuazione, la predisposizione e la divulgazione dei programmi stabiliti dagli organi federali.
	<b>Art.62 - Il Segretario Generale</b>
	1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente; non può essere membro del Consiglio Direttivo di un Affiliato e non può ricoprire nessun'altra carica federale.

	<b>2. Il Segretario Generale ha il compito di dirigere gli uffici che compongono la Segreteria Federale e di coordinare il personale dipendente.</b>
	<b>3. Il Segretario Generale assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Federale e della Consulta Territoriale, redigendone i verbali. Egli ha, altresì, la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Territoriali, delle Commissioni e dei Comitati, oppure facendosi sostituire da altro componente della Segreteria Federale delegato.</b>
	<b>4. Il Segretario Generale ha il compito di dare attuazione alle delibere degli organi e organismi centrali della Federazione; egli è responsabile dell'amministrazione e della tenuta dei libri contabili e dell'inventario dei beni della F.I.C.K.</b>
	<b>5. Tutte le altre funzioni e responsabilità del Segretario Generale sono stabilite dal Regolamento Organico.</b>
<b>TITOLO V - CARICHE FEDERALI</b>	<b>TITOLO V - CARICHE FEDERALI</b>
<b>Art. 55 – Requisiti di eleggibilità</b>	<b>Art. 63 – Requisiti di eleggibilità</b>
1. Oltre ai requisiti soggettivi richiesti per talune cariche da altre norme del presente Statuto, per l'eleggibilità a tutte le cariche federali è necessario il possesso dei seguenti requisiti soggettivi.:	1. Oltre ai requisiti soggettivi richiesti per talune cariche da altre norme del presente Statuto, per l'eleggibilità <b>e la nomina</b> a tutte le cariche federali è necessario il possesso dei seguenti requisiti soggettivi.:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;	a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;	b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N., delle DSA, degli Enti di Promozione Sportiva e del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti	c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N., delle DSA, degli Enti di Promozione Sportiva e del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti
d) essere regolarmente tesserati alla F.I.C.K. e maggiorenni, per la carica di Revisore dei Conti e di componente degli Organi di Giustizia non è richiesto specifico tesseramento.	d) essere regolarmente tesserati alla F.I.C.K. e maggiorenni, per la carica di Revisore dei Conti e di componente degli Organi di Giustizia non è richiesto specifico tesseramento.
e) solo per la candidatura a rappresentante degli atleti o dei tecnici negli organi federali essere regolarmente tesserati e in attività o essere stati tesserati alla F.I.C.K. per almeno 2 anni nell'ultimo decennio;	e) solo per la candidatura a rappresentante degli atleti o dei tecnici negli organi federali essere regolarmente tesserati e in attività o essere stati tesserati alla F.I.C.K. per almeno 2 anni nell'ultimo decennio;
f) per la candidatura a rappresentante dei tecnici è necessario, inoltre, essere in possesso della qualifica di allenatore.	f) per la candidatura a rappresentante dei tecnici è inoltre necessario, <b>per il Consiglio Federale essere in possesso della qualifica di allenatore, e per il Consiglio Regionale della qualifica di allenatore o istruttore .</b>
<b>(Precedente art. 50 - Per l'elezione oltre ai requisiti richiesti dall'art. 56 i candidati devono possedere specifica professionalità ed essere o essere stati iscritti all'Albo degli Avvocati o al Ruolo presso i Collegi Notarili o svolgere o aver svolto incarichi in Magistratura.)</b>	<b>2. Per l'elezione dei componenti degli Organi di Giustizia, oltre ai requisiti di cui ai commi precedenti, i candidati devono essere in possesso di una laurea in materie giuridiche e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FICK.</b>
<b>2. Sono ineleggibili coloro i quali:</b>	<b>3. Sono ineleggibili coloro i quali:</b>
a) abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.	a) abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
b) abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.	b) abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.
c) che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della FICK.	<b>c) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della FICK.</b>

# 1- Proposte modifica Statuto 2010

<p>3. La carica di Presidente Federale puo' essere ricoperta per due mandati consecutivi, è comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. L'elezione successiva a due o più mandati consecutivi per il Presidente uscente candidato e' confermata qualora raggiunga un maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Nel caso raggiunga una maggioranza inferiore al 55%, sarà convocata una nuova Assemblea Straordinaria per l'elezione del Presidente , alla quale il suddetto non potrà candidarsi. Il computo dei mandati si effettua così come previsto dell'art. 2 del D.L.vo 08/01/04 n. 15 e dall'art. 36 bis punto 5) dello Statuto del CONI, ovvero dal mandato che ha inizio con il rinnovo delle cariche elettive federali per il quadriennio 2005 - 2008.</p>	<p><b>ELIMINARE ( anticipato all'art. 33).</b></p>
<p><b>Art. 56 – Presentazione delle candidature</b></p>	<p><b>Art. 64– Presentazione delle candidature</b></p>
<p>1. Chi intenda concorrere a rivestire cariche:</p>	<p>1. Chi intenda concorrere a rivestire cariche:</p>
<p>a) all'interno degli Organi Centrali e di Giustizia deve presentare la propria formale candidatura alla Segreteria Federale, trenta giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea Elettiva;</p>	<p>a) all'interno degli Organi Centrali e di Giustizia deve presentare la propria formale candidatura alla Segreteria Federale, trenta giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea Elettiva;</p>
<p>b) all'interno degli Organi Periferici deve presentare la propria formale candidatura al Comitato Regionale di appartenenza, quindici giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea Elettiva;</p>	<p>b) all'interno degli Organi Periferici deve presentare la propria formale candidatura al Comitato Regionale di appartenenza, quindici giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea Elettiva;</p>
<p>2. Le modalità delle presentazioni di cui sopra sono previste dal Regolamento Federale. 3. Ogni interessato potrà presentare una sola candidatura per ogni Assemblea</p>	<p>2. Ogni interessato potrà presentare una sola candidatura per ogni Assemblea <b>indicando specificatamente la carica per la quale intende candidarsi. Le modalità delle presentazioni di cui sopra sono previste dal Regolamento Organico.</b></p>
	<p><b>3. Nel caso in cui, almeno dieci giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea, a seguito di rilevazione d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi affiliato o tesserato, dovesse risultare che un candidato non possieda i requisiti prescritti, esperite entro 48 ore dalla segnalazione, le indagini da parte della Procura federale, lo stesso sarà informato del provvedimento con comunicazione scritta e trasmessa con raccomandata semplice e preannunciata anche per via telefonica. All'interessato è comunque fatta salva la facoltà di ricorrere contro tale decisione entro il termine di 48 ore dalla ricezione della comunicazione stessa presentando ricorso scritto e motivato per il tramite della segreteria federale, al Procuratore Federale il quale, esperite le indagini, ne darà comunicazione scritta e definitiva all'interessato.</b></p>
<p><b>Art. 57 – Incompatibilità</b></p>	<p><b>Art. 65 – Incompatibilità</b></p>
<p>1. La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica.</p>	<p>1. La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica.</p>
<p>2. La carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisore dei Conti e di membro degli Organi di Giustizia è incompatibile con ogni altra carica federale e sociale</p>	<p>2. La carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisore dei Conti e di membro degli Organi di Giustizia è incompatibile con ogni altra carica federale e sociale</p>
<p>3. L'attività di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva.</p>	<p>3. L'attività di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva.</p>
<p>4. La carica di Presidente Federale e Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.</p>	<p>4. La carica di Presidente Federale e Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.</p>
<p>5. In tali casi l'interessato dovrà optare, entro 15 giorni pena la decadenza dall'ultima carica acquisita, per l'uno o per l'altro incarico federale elettivo – centrale e periferico – della stessa Federazione.</p>	<p><b>5. In tali casi l'interessato dovrà optare entro 15 giorni, pena la decadenza dall'ultima carica acquisita, per l'una o per l'altra carica federale elettiva – Centrale o Territoriale – della stessa Federazione.</b></p>

## 1- Proposte modifica Statuto 2010

6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri;	6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri;
<b>Art. 58 - Durata delle cariche</b>	<b>Art. 66 - Durata delle cariche</b>
1. Le cariche federali assunte per elezione hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico.	<b>1. Tutte le cariche federali hanno durata di quattro anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico. Le cariche elettive assunte nelle Assemblies infraquadriennali cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico.</b>
<b><u>TITOLO VI – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO</u></b>	<b><u>TITOLO VI – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO</u></b>
<b>Art. 59 – Patrimonio</b>	<b>Art. 67 – Patrimonio</b>
1. Il patrimonio della FICK è costituito da:	1. Il patrimonio della FICK è costituito da:
a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;	a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;	b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
c) patrimonio netto:	c) patrimonio netto:
d) debiti e fondi.	d) debiti e fondi.
	<b>2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni anno e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.</b>
<b>art. 60 - Esercizio Finanziario</b>	<b>art. 68- Esercizio Finanziario</b>
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.	1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione della FICK spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.	2. La gestione della FICK spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.
<b>Art. 61 – Gestione Finanziaria</b>	<b>Art. 69 – Gestione Finanziaria</b>
1. Il bilancio della F.I.C.K. è unico e rappresenta la situazione patrimoniale ed il conto economico.	1. Il bilancio della F.I.C.K. è unico e rappresenta la situazione patrimoniale ed il conto economico.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo deliberato dal Consiglio Federale nei termini e con le modalità previste dalla legge. Questo è trasmesso al C.O.N.I. nel termine prefissato, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale in conformità alle disposizioni emanate dal C.O.N.I. stesso	2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo deliberato dal Consiglio Federale nei termini e con le modalità previste dalla legge. Questo è trasmesso al C.O.N.I. nel termine prefissato, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale in conformità alle disposizioni emanate dal C.O.N.I. stesso
3. Nei termini impartiti dal CONI dovrà essere trasmesso allo stesso, il bilancio di esercizio approvato dal Consiglio Federale e corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale nel rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive impartite dal C.O.N.I.	3. Nei termini impartiti dal CONI dovrà essere trasmesso allo stesso, il bilancio di esercizio approvato dal Consiglio Federale e corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale nel rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive impartite dal C.O.N.I.
<b><u>TITOLO VII - NORME GENERALI</u></b>	<b><u>TITOLO VII - NORME GENERALI</u></b>
<b>Art. 62 - Vincolo di giustizia</b>	<b>Art. 70 - Vincolo di giustizia</b>
1. I provvedimenti adottati dagli Organi della FICK hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito sportivo nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.	1. I provvedimenti adottati dagli Organi della FICK hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito sportivo nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.

## 1- Proposte modifica Statuto 2010

<p>2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art.2 del DL 220/03 convertito in Legge 17/10/03 n.- 280. Nelle materie predette è possibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irritale. Si impegnano altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art.806 e ss. Del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.</p>	<p>2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art.2 del DL 220/03 convertito in Legge 17/10/03 n.- 280. <del>Nelle materie predette è possibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irritale.</del> Si impegnano altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art.806 e ss. Del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.</p>
<p>3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.</p>	<p>3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.</p>
<p><b>Art. 63 - COLLEGIO ARBITRALE</b></p>	<p><b>Art. 71 - Il Collegio Arbitrale</b></p>
<p>1. Il Collegio arbitrale è costituito da un presidente e da due membri, nominati uno per ciascuna parte, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia, che designano il Presidente.</p>	<p>1. Il Collegio arbitrale è costituito da un presidente e da due membri, nominati uno per ciascuna parte, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia, che designano il Presidente.</p>
<p>2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Commissione d'Appello, che provvederà anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto, nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia.</p>	<p>2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Commissione d'Appello, che provvederà anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto, nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia.</p>
<p>3. Gli arbitri perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano inappellabilmente quali amichevoli compositori.</p>	<p>3. Gli arbitri perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano inappellabilmente quali amichevoli compositori.</p>
<p>4. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio salvo proroghe e per l'esecuzione deve essere depositato entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la segreteria generale che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.</p>	<p>4. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio salvo proroghe e per l'esecuzione deve essere depositato entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la segreteria generale che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.</p>
<p><b>Art. 64 - Entrata in vigore</b></p>	<p><b>Art.72 - Entrata in vigore</b></p>
<p>Le norme del presente Statuto divengono esecutive a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.</p>	<p>Le norme del presente Statuto divengono esecutive a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.</p>
	<p><b>Art.73 - Norma Transitoria</b></p>
	<p><b>L'Assemblea Nazionale Straordinaria delega il Presidente ad apportare le eventuali modifiche al presente Statuto che si rendessero necessarie per la definitiva approvazione da parte degli organi competenti .</b></p>